


CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.176 al n.180 del 2017



CAMPER




**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostenuto



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*)di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolfi



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili ricorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO **CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 - 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.

Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

sommario

6 CHI SIAMO

8 **inCAMPER 176** marzo-aprile 2017

9 **FERMARE CHI PRODUCE INGIUSTIZIA**

10 **CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN. INTERVENTI MESSI IN CAMPO**

55 **inCAMPER 177** maggio-giugno 2017

56 **PARTE III - CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN**

98 **inCAMPER 178** luglio 2017

99 **IL SINDACO VIOLA LA LEGGE E IL CITTADINO PAGA**

100 **GLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI**

106 **RIFORNIMENTI E LE PRECAUZIONI**

107 **inCAMPER 179** agosto 2017

108 **SEQUESTRATE ALCUNE AUTOCARAVAN PER SOVRAPPESO**

109 **INCIDENTI STRADALI E TESTIMONI FALSI**

111 **OMICIDIO STRADALE: ATTENTI A COME SI PARCHEGGIA**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO **CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interPELLI ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite sono state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegnava, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

- 1. oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
- 2. oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
- 3. oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stoccarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apportatore di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
- 4. oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
- 5. oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

www.incamper.org

Dal 1988 la rivista dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

inCAMPER



n. **176**

marzo-aprile 2017
Esemplare gratuito fuori commercio

In questa numero:

- 8 L'antica Monterano
- 21 Diario di viaggio a Vignola
- 38 Circolazione stradale autocaravan

Fermare chi produce ingiustizia

di Pier Luigi Ciolfi

Possiamo dire con reale cognizione di causa che in Italia è largamente diffusa la tendenza degli enti proprietari della strada a emanare ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale che, pur richiamandosi al Codice della Strada, sono illegittime. Si tratta delle più disparate limitazioni (autovelox, ztl, divieti di sosta, divieti e sbarre anticamper, stalli di sosta di dimensioni inadeguate e via dicendo) chiaramente finalizzate a far cassa attraverso l'esercizio di un ingiusto potere sanzionatorio.

In altri termini, il cittadino è vessato da coloro che ha eletto per amministrare il territorio e fare il "bene pubblico".

Una situazione inaccettabile in uno Stato Civile.

Ciò è ancora più aberrante se pensiamo che i tempi e i costi della giustizia non incoraggiano affatto a impugnare le sanzioni.

E così il Sindaco di turno può gongolare pur sapendo che la sanzione è stata emessa sulla base di un provvedimento illegittimo.

Nei rari casi in cui il contravvenzionato si oppone al verbale in sede giudiziaria, accade di frequente che il comune chiamato in causa non svolga alcuna difesa o, comunque, non si presenti in udienza: tanto ci pensa il Giudice che finisce con lo svolgere la mansione di dipendente comunale, al quale viene scaricata la pratica. Anche nel caso in cui il ricorso sia accolto con condanna alle spese legali a carico del comune (sentenze inserite su www.coordinamentocameristi.it cliccando su ostacoli da rimuovere), queste saranno pagate con i soldi dei cittadini, senza contare che i costi dell'attività di presentazione di un ricorso e la gestione del procedimento sono di molto superiori al compenso per il legale e le spese vive sostenute.

In altri termini, il cittadino subisce comunque un danno oltreché la beffa. Per bloccare chi, come i detti Sindaci, produce ingiustizia, i Giudici dovrebbero condannare alle spese legali aumentando i parametri tariffari medi che dipendono dal valore della causa. Infatti, trattandosi di cause di esiguo valore, le tariffe applicabili sono molte basse.

Tuttavia, potrebbero essere aumentate anche dell'80% tenuto conto anche della condotta dell'Amministrazione Comunale.

Considerando poi la malafede o colpa grave del comune che ha rifiutato l'annullamento d'ufficio del verbale pur sapendo dell'illegittimità del provvedimento presupposto, i giudici dovrebbero condannare a risarcimenti punitivi con lo scopo di scoraggiare l'esercizio abusivo del potere sanzionatorio.

A tutti il diritto e dovere di sollecitare i giudici ad applicare quanto sopra, penalizzando chi li vuole trasformare in passacarte comunali.

Circolazione e sosta autocaravan. Interventi messi in campo

Dal 1991, nonostante la Legge, servono azioni continue per farla applicare

di Pier Luigi Ciolfi

Da pagina 16 a pagina 45 del numero 174 e da pagina 20 a pagina 61 del numero 175 di questa rivista, scaricabili gratuitamente apprendo www.incamper.org, abbiamo iniziato a pubblicare una relazione su alcuni atti che i consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti hanno messo in campo su diversi aspetti per ottenere la corretta interpretazione e applicazione della normativa e delle direttive ministeriali in materia di circolazione stradale delle autocaravan.

Aprendo www.coordinamentocamperisti.it cliccando su OSTACOLI DA RIMUOVERE gli interventi attivati in ogni singolo Comune *anticamper*

Sommario di questo numero

- 4.2.3 Istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 495/1992.**
- 5. Azioni per ottenere l'annullamento di una sanzione amministrativa emessa a carico di un proprietario di autocaravan.**
- 5.1. Azioni per l'annullamento d'ufficio del verbale.**
- 5.2 Ricorso al Prefetto.**
- 5.3 Ricorso al Giudice di pace.**
- 5.4 Appello avverso le decisioni sfavorevoli dei Giudici di pace.**

Nel prossimo numero

- 5.5 Ricorso per Cassazione.**
- 6. Istanza alla Corte dei Conti.**
- 7. Azione penale.**

4.2.3 Istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 495/1992

Qualora sia decorso il termine per proporre ricorso (ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada ovvero, susseguendone i presupposti), al Tribunale Amministrativo Regionale, si procede con istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché sia esercitato il potere di diffida previsto dall'articolo 5, comma 2 del medesimo codice secondo le modalità e la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione e attuazione.

A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Formia (LT) che con ordinanza sindacale n. 251 del 26 giugno 2012 aveva istituito il divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto la revoca d'ufficio del provvedimento ma l'ente proprietario della strada non vi ha provveduto neppure a seguito di intervento legale.

Pertanto, si è resa necessaria la seguente istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 4 dicembre 2015

P.e.c. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i trasporti,
navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la sicurezza stradale
c.a. Direttore della Divisione II
dg.ss-div2@pec.mit.gov.it

Oggetto: ANCC/ Comune di Formia. Ordinanza n. 251 del
26.6.2012. Istanza ex art. 6 D.P.R. n. 495/1992.

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Isabella Cocolo, con sede a Firenze in via San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan.

Con ordinanza n. 251 del 26.6.2012, il Sindaco del Comune di Formia (LT) vietava la sosta alle autocaravan in tutto il territorio (doc. 1). L'ANCC chiedeva e sollecitava la revoca del provvedimento senza ricevere riscontro da parte dell'amministrazione comunale (doc. 2). Pertanto, la mia assistita si vedeva costretta a richiedere l'intervento ministeriale.

L'ordinanza in oggetto si pone palesemente in contrasto con il codice della strada, con il regolamento di esecuzione e attuazione e le direttive di codesto Ministero.

Si ravvisa violazione dell'art. 5, co. 3 del codice della strada per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, in punto di motivazione, è palese l'eccesso di potere nel quale l'ente proprietario della strada è incorso sostenendo che il divieto alle autocaravan sia necessario in considerazione: **a)** dell'esistenza di un'area privata riservata alla sosta di tale tipologia di autoveicoli; **b)** dei disagi al traffico, specie nel periodo estivo; **c)** del pericolo igienico-sanitario e, quindi, per la salute pubblica; **d)** della tutela del patrimonio stradale; **e)** della salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e del pubblico interesse; **f)** della tutela dell'ambiente, del decoro cittadino e del "vivere civile"; **g)** del pericolo di "*abbassamento del livello turistico-locale*".

Tali motivazioni non sono idonee a giustificare l'eccezione al generale principio dell'equiparazione tra autoveicoli sancito dall'art. 185, co. 1 del codice della strada in merito al quale si richiama la nota di codesto Ministero prot. 31543/2007. In particolare:

- **sub a)** l'eventuale esistenza di un'area riservata alla sosta delle autocaravan costituisce un *favor* nei confronti di una determinata categoria di veicoli tesa ad ampliare (e non circoscrivere) la possibilità di sosta senza che da ciò possa discendere legittimamente un divieto o comunque una limitazione nelle restanti zone del territorio. A ciò si aggiunga che non esiste alcuna norma giuridica che obblighi il proprietario di un'autocaravan a recarsi in aree dotate di particolari servizi qualora voglia semplicemente sostare. Infatti, in caso di sosta le autocaravan non necessitano di alcun particolare servizio essendo in toto equiparabili a qualsiasi altro veicolo;
- **sub b)** la necessità di garantire la fluidità del traffico non costituisce congrua motivazione della limitazione alla circolazione delle autocaravan trattandosi di una finalità che l'ente proprietario della strada deve perseguire *ex lege* nella regolamentazione della circolazione (art. 1, co. 2, c.d.s.).
- **sub c) e d)** codesto Ministero con nota prot. 31543/2007 ha già precisato che: "...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridica la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari'. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan";
- **sub e)** codesto Ministero con nota prot. 31543/2007 ha già chiarito che "Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita

sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: ‘‘Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo ‘‘autocaravan’’ possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan per asserire esigenze di tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica’’.

- **Sub f) e g)** trattasi di ragioni irrilevanti considerate le peculiari e tassative finalità prescritte dagli artt. 6 e 7 del codice della strada alle quali l’ente proprietario della strada deve attenersi nella regolamentazione della circolazione stradale.


Tanto premesso, richiamati gli articoli 5, 35 e 45 del codice della strada, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per mio tramite,

CHIEDE

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell’inoservanza delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, inviti il Comune di Formia a revocare l’ordinanza n. 251/2012 e rimuovere i divieti di sosta alle autocaravan istituiti con tale provvedimento

Con osservanza,

Firenze, 4 dicembre 2015


Avv. Assunta Brunetti

In allegato:

1. Comune di Formia, ordinanza sindacale n. 251/2012;
2. Istanza dell’ANCC del 4.4.2014;
3. Istanza Avv. Assunta Brunetti del 10.11.2015.

Con nota prot. 1677 del 16 marzo 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto l'istanza contro il Comune di Formia invitando l'ente proprietario della strada a revocare l'ordinanza anticamper e rimuovere i segnali di divieto alle autocaravan installati in base al provvedimento illegittimo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Al Comune di FORMIA
Via Vitruvio, 190
Formia LT

Prot m. 1644 del 16.3.2016

E.p.c. All' Avvocato Assunta BRUNETTI
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE



Oggetto: Ordinanza n. 251 del 26.06.2012 del Comune di Formia istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale.

E' qui pervenuta la nota dell' Avv.to Assunta Brunetti datata 4 dicembre 2015, che scrive in nome e per conto della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con la quale richiede a questo Ufficio una verifica di legittimità dell'ordinanza richiamata in oggetto, con la quale è stato istituito un divieto permanente di sosta per caravan ed autocaravan su tutto il territorio comunale di Formia.

Nel merito dell'istanza, da una accurata lettura delle motivazioni richiamate nell'Ordinanza in questione si evince che la stessa è stata emessa essenzialmente per motivi igienici e a tutela della salute pubblica.

Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan e caravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

D'altronde, tali veicoli, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata riguardo a "camper che lasciano negli stalli evidenti segni di avvenuta consumazione di pasti....", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto tale situazione può essere causata anche da proprietari di autovetture.

L'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), f-bis) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3 bis e 4.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle sole autocaravan e caravan.

Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico".

Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.

Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Inoltre, quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.

Per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo.

In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, la condotta deve essere sanzionata.

Alla luce di quanto sopra l'ordinanza in esame appare non debitamente motivata, specie alla luce di quanto riportato al già richiamato art. 185 il quale stabilisce che i

veicoli in argomento sono soggetti alla disciplina prevista per gli altri veicoli , ed in particolare al secondo comma ove è espressamente riportato che " la sosta degli stessi, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non appoggia sul suolo salvo che con le ruote".

Per quanto sopra, se risulta tuttora vigente, si invita codesta Amministrazione a provvedere alla revoca della Ordinanza n. 38 e alla rimozione della segnaletica apposta, ovvero alla sua rettifica in conformità alle disposizioni sopra riportate.

Si ricorda che la presente nota è predisposta dal Ministero scrivente per i poteri di direttiva in materia di circolazione stradale, conferiti dall'articolo 35 del Codice della strada, cui gli enti proprietari delle strade devono uniformarsi.

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

Mazziotta

Comune di Ceresole Reale



Ricevuta la nota ministeriale, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Formia (LT) il provvedimento di revoca dell'ordinanza anticamper.

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 10 maggio 2016

P.e.c.

Spett. COMUNE DI FORMIA
Ufficio protocollo

Spett. COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di Formia

*Inviata via p.e.c. all'indirizzo:
protocollo@pec.cittadiformia.it*

Oggetto: ANCC/ Comune di Formia.

Revoca dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale n. 251/2012.

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) in persona del legale rappresentante in carica Isabella Cocolo, con sede a Firenze in via S. Niccolò 21 per significare quanto segue.

Con nota prot. 1677 del 16.3.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava codesta amministrazione alla revoca dell'ordinanza n. 251/2012 e alla rimozione dei segnali di divieto alle autocaravan istituiti con il medesimo provvedimento.

Tanto premesso, l'ANCC chiede trasmettersi nei termini di legge il provvedimento con il quale codesto Comune ha ottemperato alla suddetta nota ministeriale. In mancanza e senza ulteriore avvertimento, la scrivente chiederà al Ministero preposto di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, co. 3 e co. 4 c.d.s. con aggravio di costi e oneri che saranno posti a vostro carico.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti
Assunta Brunetti

In allegato:

1. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota prot. 1677 del 16.3.2016.

In risposta, il Comune di Formia ha trasmesso l'ordinanza n. 114 del 13 aprile 2016 con la quale ha revocato la precedente ordinanza n. 251/2012 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 114

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31 maggio 2012 con la quale veniva data in concessione in uso temporaneo di parte dell'area ex Gil denominata "Parco De Curtis" ed avente accesso dal cancello dal Piazzale Enrico Guerriero per la sosta camper alla cooperativa "SEAS 2000" Servizi, Ecologia, Ambiente, Salute Sociale Società Cooperativa Sociale con sede in Formia Via Foce parco Jolly e con ordinanza n. 251 del 26 giugno 2012 veniva disposto il divieto di sosta e stazionamento su tutto il territorio comunale comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area privata o pubblica o aperta all'uso pubblico, di roulotte, camper, caravane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo che poggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12659 del 25/03/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II - comunicava di aver ricevuto nota da parte dell'Avv.to Assunta Brunetti datata 04/12/2015, che scriveva in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e con la quale richiedeva al Ministero una verifica della legittimità dell'ordinanza n. 251 del 26/06/2012, che prevedeva l'istituzione di un divieto permanente di sosta per caravan ed autocaravan su tutto il territorio comunale di Formia;

RILEVATO che l'art. 185 comma 2 del codice della strada stabilisce che "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo";

RITENUTO opportuno, a garanzia della chiarezza e correttezza dei provvedimenti amministrativi, procedere alla sostituzione della precedente ordinanza con un nuovo provvedimento;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

con decorrenza immediata la revoca dell'ordinanza n. 251 del 26 giugno 2012 che vietava la sosta alle autocaravan, Caravan, Camper e Roulettes su tutto il territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 13 aprile 2016

IL VICE COMANDANTE f.f.
Magg. Luigi SCARRELLINO



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosanna PICANO

In molti casi, l'ente proprietario della strada è così ostinato da rifiutare la revoca dell'illegittimo provvedimento anticamper nonostante l'invito a provvedervi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dunque, dopo anni di azioni, occorre proseguire ulteriormente sebbene la legge e la prassi amministrativa sia decisamente sfavorevole all'ente proprietario della strada che, purtroppo, opera in modo illegittimo senza rischiare alcuna sanzione.

In questi casi, si procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 del Codice della Strada in base al quale "Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Toscolano Maderno (BS) che rifiuta di rimuovere sbarre ad altezza ridotta nonostante la richiesta ministeriale.

Pertanto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con l'istanza di seguito riportata, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un provvedimento di diffida.

Bissuola in Mestre - Comune di Venezia



Con nota prot. 3312 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffidato il Comune di Toscolano Maderno.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Pret. 3312
3/6/2016

Al Comune di Toscolano Maderno
Largo Matteotti 7
25088 Toscolano-Maderno BS

Al Provveditorato Interregionale
alle OO.PP.
Per la Lombardia e la Liguria
Sezione Circolazione e Sicurezza Stradale
Via Marina 5 20121 Milano

E, p.c.

All' Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Prefettura di Brescia - Piazza Paolo VI, 29
- 25121 - Brescia



Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 285/92, per apposizione di segnaletica stradale in modo diverso da quello prescritto - installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale - Ordinanza n. 396/1994 del Comune di Toscolano Maderno

PREMESSO CHE

Con nota del 29 luglio 2013 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti denunciava la presenza di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e di divieti di sosta agli autocaravan sul piazzale di

Via Roma e in via Lungolago Zanardelli, richiedendo la rimozione della medesima segnaletica nonché la revoca dell'Ordinanza n. 396/1994 del Comune di Toscolano Maderno.

Con nota prot.3564, del 25 luglio 2016, rimasta inevasa il Ministero scrivente invitava il comune in indirizzo a provvedere alla revoca ovvero alla modifica dell' ordinanza in questione e conseguente rimozione delle sbarre e della segnaletica apposta.

CONSIDERATO CHE

Dall'esame dell'ordinanza in oggetto e della documentazione trasmessa dalla Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ivi compresa una nota del 10 marzo 2016 con la quale si conferma la presenza di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale e di segnaletica non utilizzata in modo conforme alle disposizioni dettate dal Codice della strada, dalla Direttiva emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), nonché da quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, è pertanto l'inosservanza delle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Nel particolare:

- L'installazione di barre limitatrici non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all'art. 118, c. 1 lett. b), del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del Codice. Inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. Difatti, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.
- L' Ordinanza n. 396/1994, anche se datata, appare illegittima in quanto carente di motivazione e caratterizzato da alcuni profili di illegittimità. La stessa ordinanza e la segnaletica apposta violano le disposizioni contenute nella Direttiva emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, e nella nota del 2 aprile 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del vigente Codice della strada.
- Le disposizioni dell'art. 185 del vigente codice della strada, che disciplinano la circolazione e sosta delle autocaravan, non possono essere derogate da ordinanza.

Per quanto sopra esposto

Il Ministero scrivente DIFFIDA ai sensi del comma 2, dell' art. 45, del D.lgs. 285/92, il comune in indirizzo a provvedere alla rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nonché della segnaletica di divieto di sosta agli autocaravan installata sul piazzale di Via Roma e in via Lungolago Zanardelli, a seguito della emanazione dell' Ordinanza n. 396/1994 .

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto, questo Ministero, pur con rammarico, si riserva la possibilità di esperire quanto previsto dall'art. 45, commi 3, 4, e 7 del Codice della strada.

DEMANDA

Al Provveditorato interregionale alle OO.PP. in indirizzo, la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

A seguito della diffida ministeriale, con nota prot. 16301 del 2 novembre 2016, il Comune di Toscolano Maderno comunicava che la revoca dell'ordinanza n. 396/1994 e la conseguente rimozione della sbarra che impedisce la circolazione dei veicoli di altezza superiore a 2,30 metri, non è stata disposta in mancanza di accertamenti tecnici comprovanti il carico ammissibile. Con nota prot. 6629 del 28 novembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune di Toscolano Maderno a disporre la chiusura del parcheggio in attesa degli accertamenti tecnici comprovanti il carico ammissibile e considerata l'esistenza di veicoli di altezza inferiore a 2,30 metri di massa superiore a quella di un'autovettura.

Madonna del Frassino - Comune di Peschiera del Garda



Decorso inutilmente il termine indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel provvedimento di diffida, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'ente proprietario della strada di compiere gli atti del proprio ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328 del codice penale.

A titolo meramente esemplificativo, si cita di nuovo il Comune di San Vincenzo (LI) che ha rifiutato di rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan istituiti con ordinanza n. 64/2005 nonostante la diffida ministeriale.

A seguito dell'istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune ha disposto la rimozione della segnaletica illegittima.



Firenze, 16 agosto 2012

Raccomandata a/r
P.E.C.

Comune di San Vincenzo
c.a. Sindaco Michele Biagi
c.a. Dirigente Area Servizi Generali
Dott. Giorgio Ghelardini
via Beatrice Alliata 4
57027 San Vincenzo LI
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

E per conoscenza
Raccomandata a/r
P.E.C.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Livorno
via Falcone e Borsellino 1
57123 Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacer.it

Oggetto:

**Omessa rimozione segnali di divieto di sosta alle autocaravan.
Richiesta di compimento di atti d'ufficio ex art. 328 codice penale.**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela gli interessi degli utenti in autocaravan e con riferimento alla questione in oggetto, espone e richiede quanto segue.

Con **diffida prot. 1747 del 03 aprile 2012** emessa ai sensi dell'art. 45 co. 2 codice della strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intimava al Comune di San Vincenzo la rimozione dei segnali di divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale, istituiti con ordinanza n. 64/2005 (doc. 1).

Nonostante l'inequivoca formulazione della diffida, con nota prot. 10192 del 02 maggio 2012, codesto Comune chiedeva precisazioni circa i segnali da rimuovere.

Con nota prot. 3665 del 25 giugno 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecitava il Comune a rimuovere la segnaletica istituita dall'ordinanza n. 64/2005 e precisamente quella che prescrive il divieto di sosta agli autocaravan sulle strade comunali (doc. 2).

A oggi i segnali di divieto di sosta alle autocaravan istituiti dall'ordinanza n 64/2005 risultano ancora installati sul territorio del Comune di San Vincenzo.

Pertanto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 2 del codice penale,

CHIEDE

al Sindaco di San Vincenzo Michele Biagi e al Dirigente dell'Area Servizi Generali Dott. Giorgio Ghelardini di compiere gli atti del proprio ufficio affinché siano rimossi i segnali di divieto di sosta alle autocaravan istituiti dall'ordinanza n. 64/2005;

Si resta in attesa di un riscontro a mezzo raccomandata a/r ovvero p.e.c., che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta.

Distinti saluti.

Firenze, 16 agosto 2012

Il Presidente
Isabella Cocolo

Allegati:

- Ministero Infrastrutture e Trasporti, diffida prot. 1747 del 03.04.2012.
- Ministero Infrastrutture e Trasporti, sollecito alla diffida prot. 3665 del 25.06.2012

5. Azioni per l'annullamento di una sanzione amministrativa emessa a carico di un proprietario di autocaravan

In alcuni casi, parallelamente alle azioni per ottenere la rimozione di un divieto alle autocaravan o di sbarre, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti decide, a propria discrezione, di sostenere il proprietario di autocaravan sanzionato, nelle azioni necessarie per ottenere l'annullamento del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Ciò accade soprattutto nei casi in cui il provvedimento istitutivo del divieto alle autocaravan o alcuni atti posti a suo fondamento possono essere mutuati dagli altri enti proprietari della strada.

Tale rischio si prospettava con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale il Comune di Livorno istituiva un parcheggio riservato alle sole autovetture in via Minghi sulla base di una prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco che ritenevano le autocaravan un pericolo di incendio. Trattandosi di un parere espresso dalla massima autorità preposta alla prevenzione degli incendi, vi era la preoccupazione che altre amministrazioni locali adottassero divieti alle autocaravan sulla base della stessa prescrizione tecnica.

Pertanto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata su ogni possibile fronte sia per la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 e del parere dei Vigili del Fuoco sia per l'annullamento di alcune sanzioni emesse a carico di un proprietario di autocaravan più volte sanzionato per aver sostato in via Minghi.

Anche in tal caso, la fase preliminare è sempre di studio e analisi della documentazione, onde evitare azioni infondate, alla quale fanno seguito le azioni finalizzate a ottenere l'annullamento della sanzione.

5.1 Azione per l'annullamento d'ufficio del verbale

Nell'ottica di evitare maggiori oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione, laddove ne sussistano i presupposti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione che ha emesso il verbale di annullarlo d'ufficio al fine di evitare il ricorso con aggravio di oneri.

A titolo meramente esemplificativo citiamo il Comune di Rodi Garganico (FC) che aveva sanzionato numerosi proprietari di autocaravan per violazione di un divieto di transito alle autocaravan illegittimo.

ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI RODI GARGANICO

Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90

Nell'interesse di ***omissis***, tutti rappresentati in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Assunta Brunetti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati a Firenze in via San Niccolò 21;

per l'annullamento d'ufficio

dei verbali di accertamento di violazione, bolletta n. 5348 registrata al n. 2352, bolletta n. 4125 registrata al n. 1553, bolletta n. 3609 registrata al n. 695 e bolletta n. 5338 registrata al n. 800 (docc. 1-4).

FATTO

I Sig.ri ***omissis*** vedevano notificarsi verbale di accertamento di violazione di cui all'art. 7 co. 1 e 13 c.d.s. per aver circolato con i rispettivi autocaravan nel Comune di Rodi Garganico in violazione del divieto di transito previsto con ordinanza n. 13 del 26.03.2011.

Gli accertamenti in questione appaiono erronei e ingiusti per i seguenti

MOTIVI

- ***Sul potere di annullamento d'ufficio ex art. 21-nones della legge n. 241/1990 e art. 1, co. 136, legge n. 311/2004.***

In via preliminare si evidenzia la possibilità, per l'organo che ha emanato l'atto, di esercitare il potere di autotutela attraverso l'istituto dell'annullamento d'ufficio.

Pur non essendo specificamente contemplato dal codice della strada, il potere di autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa esercitabile anche nei casi in cui manchino specifiche disposizioni normative al riguardo nella *lex specialis*. La legge n. 15/2005, infatti, ha introdotto la disciplina generale dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, inserendo l'art. 21-nones nella legge n. 241/1990. La norma, al co. 1 dispone che «*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge».*

La norma ha codificato un principio generale dell'attività amministrativa ispirato ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza nonché di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Pertanto, l'organo che ha emanato l'atto può sempre esercitare il potere di annullamento d'ufficio a nulla rilevando l'avvenuta notifica del verbale. Infatti il verbale de quo non è stato ancora oggetto di impugnazione ex art. 203 ovvero 204 codice della strada e dunque non è ancora entrato nella disponibilità dell'autorità terza deputata alla decisione del ricorso (Prefetto o Giudice di pace).

A ciò si aggiunga che non sussistono le condizioni affinché il verbale in questione possa divenire titolo esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del codice della strada.

Peraltro il potere di autotutela non si consuma nemmeno con l'instaurazione di un ricorso prefettizio o giurisdizionale, potendo l'amministrazione in ogni tempo ritirare l'atto emanato sempre che ne sussistano i presupposti.

Dunque, ricorrendo uno dei vizi di legittimità dell'atto (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) e sussistendo una ragione di interesse pubblico, l'atto può essere annullato.

Riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, si richiama l'art. 1 co. 136 della legge n. 311/2004, il quale dispone che «*Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso.*Tale norma ha introdotto nell'ordinamento una disciplina speciale per l'annullamento d'ufficio, prevedendo che possa 'sempre' essere disposto quando sia strumentale al conseguimento di un risparmio di spesa.

Pertanto sussistendo tale finalità, l'interesse pubblico all'annullamento è *in re ipsa* in quanto giustificato dall'esigenza di un contenimento delle risorse economiche.

- ***Illegittimità dei verbali per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 c.d.s. e delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.***

Ai sensi dell'art. 185 co. 1 c.d.s., le autocaravan «*ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.*

L'art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della **direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007** con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 5).

La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del **Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008** (doc. 6).

In sintesi, il Ministero ha illustrato i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale (necessità di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica, tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, divieto di campeggio, intralcio alla circolazione...).

In particolare il Ministero ha precisato che «*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.* Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...).

Si ricorda che ai sensi dell'**art. 5 e 35 c.d.s.** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade nonché per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'art. 11 co. 3 c.d.s. al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

L'inosservanza delle direttive ministeriali configurerebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 codice della strada per l'ente proprietario.

Sul punto si fa notare che già Uffici Territoriali del Governo di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, Bologna, Gorizia, Imperia, Livorno, Torino e Trento hanno annullato verbali di accertamento analoghi a quello per cui è causa in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 00031543 del 02.04.2007 come recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 (docc. 7-15).

- ***Illegittimità del verbale di accertamento, bolletta n. 5338 registrata al n. 800, per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 D.P.R. 503/1996.***

L'autocaravan oggetto del verbale bolletta n. 5338 registrata al n. 800 è veicolo al servizio del portatore di disabilità **omissis** la quale esponeva il relativo contrassegno.

L'accertamento, oltre a risultare illegittimo per le ragioni indicate *supra*, è in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 503/96 il quale dispone che ***Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta».***

La prescrizione normativa, confermata puntualmente dalla giurisprudenza di legittimità, consente dunque la circolazione e la sosta del veicolo al servizio del portatore di disabilità **in deroga agli obblighi e ai divieti di carattere permanente o temporaneo** (art. 6 co. IV c.d.s.) nonché ai divieti o limiti inerenti la sosta (art. 157-158 c.d.s.).

Il chiaro dettato della norma garantisce, quindi, ai soggetti detentori del contrassegno 'invalidi' di cui all'art. 12 del citato D.P.R., la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per il loro trasporto in deroga ai divieti imposti dagli enti proprietari delle strade, purché la circolazione di quei veicoli non costituisca grave intralcio al traffico. Tale condizione di "grave intralcio" non solo non si è verificata **di fatto** ma non è stata neppure accertata a verbale.

Per tuziorismo si ricorda che il contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire **esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio** e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del comune che abbia rilasciato tale contrassegno ma è estesa a tutto il territorio nazionale; né vi è alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo (Cass. civ., 22.01.2008, n. 1292; Cass. civ., 16.01.2008, n. 719; Cass. Civ. 13.01.2005, n. 508).

A ciò si aggiunga che l'art. 188, co. 1 c.d.s. prevede che «*Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.*».

* * * * *

Tanto premesso, al fine di **evitare l'instaurazione di un contenzioso** dinanzi alla competente autorità prefettizia o giudiziaria con **spese e oneri a carico del Comune di Rodi Garganico e aggravio di attività per dell'Ufficio giudiziario o prefettizio**, i Sigg. *omissis*, come sopra rappresentati,

CHIEDONO

che codesto comando voglia **annullare d'ufficio** i verbali di accertamento di violazione, bolletta n. 5348 registrata al n. 2352, bolletta n. 4125 registrata al n. 1553, bolletta 3609 registrata al n. 695 e bolletta n. 5338 registrata al n. 800

la comunicazione della decisione sulla presente istanza **entro e non oltre il 12 novembre 2011** al fine di evitare la presentazione di ricorsi previsti dal c.d.s.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- Accertamento di violazione bolletta n. 5348 registrata al n. 2352.
- Accertamento di violazione bolletta n. 4125 registrata al n. 1553.
- Accertamento di violazione bolletta n. 3609 registrata al n. 695.
- Accertamento di violazione bolletta n. 5338 registrata al n. 800.
- Ministero dei Trasporti, direttiva prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007.
- Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008.

7-15. Ordinanze di archiviazione delle Prefetture-U.T.G. di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia, Livorno, Torino e Trento.

Firenze, 04 novembre 2011

Avv. Assunta Brunetti

COMUNE DI COREDO

Provincia di Trento



ORDINANZA N. 35

**ORDINANZA ARCHIVIAZIONE
VERBALE DI VIOLAZIONE**

Premessa:

In data 18 agosto 2008, l'agente di polizia locale Franco TESSARI, redigeva verbale di violazione amministrativa per violazione all'Ordinanza comunale n. 35 dd. 30/07/2007 prot. 3653 e sanzionata dall'art. 15 lett. I) della L.P. 13/12/1990 n. 33 (Legge provinciale sui campeggi) a carico del signor [REDACTED] residente a [REDACTED]. L'agente di polizia locale accertava che in data 12 agosto 2008 alle ore 12:15, il signor [REDACTED] sostava con il proprio veicolo targato [REDACTED] l'area di sosta pubblica in misura eccedente l'ingombro del veicolo stesso lasciando il predellino aperto.

Avverso il verbale di violazione, il signor [REDACTED] proponeva opposizione per i seguenti motivi:

1. La violazione contestata riguarda una norma del Codice della strada;
2. L'area oggetto dell'accertamento è priva di qualsiasi segnaletica;
3. Il veicolo di proprietà del ricorrente non è un "veicolo speciale (specialità campeggio) ma autocaravan così come previsto dall'art. 54, comma 1, lett. m) del Codice della Strada.

In data 29 dicembre 2008 con prot. n. 5451, perveniva da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'invito a questa Amministrazione ad adeguare l'ordinanza sopra citata ed in particolare a chiarire nella stessa la corretta procedura sanzionatoria applicabile secondo i casi.

IL SINDACO

Vista la premessa di cui sopra;

visto il verbale di accertamento di violazione n. 42/2008 dd. 18 agosto 2008 redatto dall'agente del Corpo di Polizia Locale Franco TESSARI;

preso atto della regolare notifica del verbale di violazione al signor [REDACTED] in qualità di proprietario del veicolo targato [REDACTED] nei termini di legge;

preso atto che non è stato effettuato il pagamento della sanzione e che, ai sensi dell'art.17 della legge 689/1981 è stato presentato rapporto con la prova dell'eseguita contestazione e notificazione;

letto il ricorso presentato nei termini di legge dal signor [REDACTED] avverso il verbale di violazione;

preso atto del chiarimento inviato dal dott. Sergio DONDOLINI per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/12/2008;

considerato che la violazione accertata dall'agente Franco TESSARI doveva essere sanzionata correttamente attraverso la contestazione dell'art. 157 comma 7 e 8 del Codice della Strada e non come effettivamente avvenuto dall'art. 15 lett. I) della L.P. 13/12/1990 n. 33 in quanto non può essere considerata attività di campeggio il solo aver lasciato aperte le porte e/o le finestre del veicolo;

ritenuto pertanto che il provvedimento sanzionatorio per tale motivo debba essere archiviato;

visto il comma 2 dell'art. 18 della legge 689/1981;

visto il T.U.L.R.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

ORDINA

Per i motivi sopra esposti:

l'archiviazione del verbale di violazione n.42/2008 di data 18 agosto 2008, emesso dal Corpo di Polizia Locale Ananunia senza dar luogo ad alcun procedimento sanzionatorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al signor [REDACTED] e
residente a [REDACTED]

Coredo, 24/09/2009
Prot. 4222



5.2. Ricorso al prefetto

Purtroppo, nella maggior parte dei casi le amministrazioni respingono le istanze di annullamento d'ufficio dei verbali costringendo a proporre ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace.

Ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada, il verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada può essere impugnato dinanzi al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del verbale.

A titolo meramente esemplificativo riportiamo di seguito il ricorso al Prefetto di Pisa per l'annullamento di un verbale emesso dal Comune di Pisa per violazione di un illegittimo divieto di sosta alle autocaravan.

PREFETTURA – U.T.G. DI PISA

Ricorso ex art. 203 D.lgs. n. 285/92

per il Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis*, rappresentato e difeso in virtù di procura il calce al presente atto dall'Avv. Marcello Viganò ed elettivamente domiciliato a Firenze in via San Niccolò 21;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI PISA;

- *resistente* -

per l'archiviazione

del verbale di accertamento n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011 emesso dalla Polizia Municipale del comune di Pisa e notificato in data 08.07.2011.

FATTO

In data 29.05.2011 il Sig. *omissis* sostava con la propria autocaravan targata *omissis* n via Sirenetta nel comune di Pisa, località Marina di Pisa.

Si precisa che l'autoveicolo dell'odierno ricorrente si trovava collocato regolarmente senza arrecare intralcio alcuno alla circolazione veicolare.

In data 08.07.2011 la Polizia Municipale del comune di Pisa notificava il verbale di accertamento n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011 con il quale contestava la violazione dell'art. 7/1a-14 c.d.s.

«*poiché: In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale (sosta vietata camper)»* (doc. 1).

Avverso il suddetto verbale ritenuto ingiusto ed erroneo il Sig. *omissis* come sopra rappresentato, propone ricorso ex art. 203 c.d.s. affidato ai seguenti:

MOTIVI

• Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada.

Ai sensi dell'art. 185 co. 1 c.d.s., le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli».

L'art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della **direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007** con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni

del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 2).

La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del **Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008** (doc. 3).

In particolare, la direttiva dispone che «*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.*

Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...).

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...).

Il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici Territoriali del Governo, ivi compresa codesta Prefettura, precisando che «*Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12.*

Si ricorda che **ai sensi dell'art. 5 e 35 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade nonché per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.**

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'art. 11 co. 3 c.d.s. al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

L'inosservanza delle direttive ministeriali configurerebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 codice della strada sia per l'ente proprietario della strada sia per il Prefetto.

Sul punto, già le Prefetture e gli Uffici Territoriali del Governo di Ancona, Aosta, Belluno, Bologna, Bolzano, Gorizia, Livorno, Prato, Savona, Torino e Trento hanno annullato verbali di accertamento analoghi a quello per cui è causa in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 come recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 (docc. 4-14).

- **Irregolarità della segnaletica di divieto.**

Quanto al segnale di divieto di sosta per autocaravan in via Sirenetta il ricorrente non ne percepiva la presenza. In ogni caso la stessa segnaletica è da ritenersi irregolare (docc. 15-16-17).

L'art. 120 reg. es. codice della strada – dedicato specificamente al segnale di divieto di sosta – dispone che tale divieto può essere corredato da «*pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:*

- 1) *i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II. 3);*
- 2) *le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);*
- 3) *i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).*

La norma specifica in maniera chiara e univoca quali possono essere le limitazioni alla portata del divieto di sosta richiamando altresì i pannelli integrativi che possono essere utilizzati.

Tra le limitazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è contemplata la possibilità di circoscrivere la sosta ad alcune categorie di utenti, utilizzando il pannello integrativo modello II. 4/a.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. *omissis*, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Prefetto di Pisa, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione archiviare il verbale di accertamento n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa.

Si producono i seguenti documenti in copia:

- Verbale di violazione n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0031543 del 02.04.2007
- Ministero dell'Interno circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.
- 4-14. Ordinanze di archiviazione delle Prefetture e U.T.G. di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia, Livorno, Torino e Trento.
- 15-16-17. Fotografie segnale di divieto di sosta in via Sirenetta.

Con osservanza.


Firenze, 06 settembre 2011

Avv. Marcello Viganò

Comune di Asiago



In alcuni casi, il Prefetto accoglie il ricorso disponendo l'archiviazione del verbale. A titolo meramente esemplificativo citiamo il Prefetto di Livorno che ha archiviato un verbale emesso dal Comune di Livorno a carico di un proprietario di autocaravan che aveva sostenuto in un parcheggio riservato alle sole autovetture.



Il Prefetto può respingere il ricorso emettendo un'ordinanza-ingiunzione con la quale può raddoppiare l'importo della sanzione. L'ordinanza-ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione dinanzi al Giudice di Pace competente come descritto al successivo punto 5.3. A titolo esemplificativo, riportiamo un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Napoli che ha confermato il verbale emesso dal Comune di Meta (NA) a carico di un proprietario di autocaravan che aveva transitato in una strada dove vige un illegittimo divieto di transito alle autocaravan.



Il Prefetto della Provincia di Napoli

Prot. n° 465/115/n III Area

VISTO il verbale n. 164/115/n del 21/03/2014 con il quale il Comando di Polizia Municipale di Meta ha riferito che il giorno 21/03/2014 alle ore 10:18, in località CORTE TALIA 35, il conducente del veicolo CARAVAN targato M-N-12345 di proprietà del Sig/Sig.ra [redacted] Natale PIRENA [redacted] e residente a FUSCONE.
In [redacted] ha violato le disposizioni dell'art. FC-1023 del C.d.S. In quanto CARAVAN I D. REI UNA NEI MERCATI ROMANTICHE VERSO IL GIORNO NEI VILLE DELLA CALABRIA, COME DA REGOLARE LEGGE SOTTOVUOLE CONSTATATA la regolarità delle contestazioni elo notificazione;
LETO il ricorso a nome del Sig/Sig.ra [redacted] con il quale si chiede ARCHIVIAZIONE del suddetto accertamento contravvenzionale;
LETO il verbale di audizione SI () NO ();
ESAMINATI gli elementi deduttivi resi dal Comando di Polizia Municipale di Meta, da cui dipende l'Agente accertatore;
CONSIDERATO che dallo scritto difensivo non sono emersi elementi sufficienti a far escludere la non concretizzata violazione accertata, inoltre le eccezioni addotte dal ricorrente non consentono l'accoglimento del ricorso perché prive di sostanziali riferimenti normativi o presupposti di obiettiva positiva valutazione, nonché di probante documentazione, la contestazione de qua, si ritiene legittima;
MOTIVAZIONI AI SENSI DELL'ORDINANZA SOG/2002 IL TRASITO SUL TRATTO DI CIE TARTARINI E SPECIFICAMENTE I SETTE FNUCHE AL CARAVAN E AUTOCARAVAN.
CONSIDERATI i tempi in relazione alla presentazione del ricorso che consentono l'adozione del provvedimento ingiuntivo;
RITENUTO, dall'esame degli atti, che l'accertamento è pienamente fondato e tenuti presenti ai fini della determinazione della sanzione, i criteri indicativi negli articoli 195 commi 2 e 204 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285; Visto il provv. n. 2314/Gob/Pers. Prel. del 12/12/2011 di conferimento incarico di VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 Dirigenza III Area, con delega delle relative funzioni di Viceprefetto Dott.ssa Anna Nigro
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n.486 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 01/08/2003 n.214 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

AL Sig/Sig.ra [redacted] di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 160,00

INGIUNGE

Al suddetto di versare la somma complessiva di Euro 160,00 di cui Euro 80,00 per sanzione amministrativa e Euro 80,00 per spese di accertamento e notifica, e Euro _____ per bollo, a favore del Comune di Meta, a cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, mediante versamento sul c/c postale n° 16958801 nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente Ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammessa Opposizione al Giudice di Pace di Sorrento, entro trenta giorni dalla data di notifica.

Napoli, 23/03/2014

IL DIRIGENTE III AREA
(DR.SSA ANNA NIGRO)



5.3 Ricorso al Giudice di Pace

In caso di rigetto dell'istanza di annullamento d'ufficio ovvero in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, il verbale ovvero l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, possono essere impugnati dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Talvolta, gli enti locali ritengono che talune violazioni non afferiscano alla materia della circolazione della strada e, quindi, seguono la procedura di accertamento prevista in generale dalla legge n. 689/1981.

In tali casi, è ammessa la presentazione di scritti difensivi all'organo che ha emesso la sanzione.

In caso di rigetto degli scritti difensivi, l'amministrazione emette un'ordinanza-ingiunzione da impugnare dinanzi al Giudice di Pace competente.

A titolo meramente esemplificativo riportiamo il ricorso al Giudice di Pace di Cecina (LI) per l'annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada emesso dal Comune di Rosignano Marittimo (LI) a carico di un proprietario di autocaravan che aveva sostato in un parcheggio riservato alle sole autovetture.

Giudice di pace di Cecina

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

per omissis nata a *omissis* in data 15.6.1954 e residente a *omissis* in via *omissis* rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Assunta Brunetti (c.f. BRNSNT8oH68B238B) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Firenze in via San Niccolò 21 (per comunicazioni e notifiche si indicano il numero fax 055/2346925 e l'indirizzo p.e.c. assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it);

contro

il **Comune di Rosignano Marittimo (LI)** (c.f. 00118800499) in persona del Sindaco p.t.
con sede in via dei Lavoratori 21;

per l'annullamento

del verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 7754/2015 del 5.9.2015 notificato il 7.10.2015 (doc. 1).

FATTO

In data 5.9.2015, *omissis* sostava con la propria autocaravan targata *omissis* in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) senza recare intralcio alcuno alla circolazione.

Con avviso di accertamento n. 202322 del 5.9.2015 (doc. 2), la Polizia municipale di Rosignano Marittimo contestava all'odierna ricorrente la sosta in area riservata ad autovetture, motocicli e ciclomotori.

INVERO, IN LOCO NON ERA PERCEPIBILE ALCUN SEGNALE DI PARCHEGGIO RISERVATO A CATEGORIE DI VEICOLI E, QUINDI, ALCUNA LIMITAZIONE ALLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN.

L'unico divieto che poteva essere percepito era quello di campeggio (doc. 3).

In data 7.10.2015, il Comune di Rosignano Marittimo notificava *omissis* il verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 7754/2015 contestando la violazione dell'art. 7 commi 1 e 14, c.d.s. poiché sostava in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare "in zona riservata ad altra categoria di veicoli" (cfr. doc. 1).

Ritenendo l'accertamento palesemente illegittimo, la ricorrente ne chiedeva l'annullamento d'ufficio anche al fine di evitare il presente ricorso con aggravio per l'amministrazione comunale e giudiziaria (doc. 4).

Il Comune non forniva alcun riscontro entro il congruo termine concesso, costringendo la *omissis* a proporre ricorso affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sulla illegittimità della sanzione per mancata visibilità del segnale di parcheggio riservato a particolari categorie di veicoli.

La mancata visibilità del segnale di parcheggio riservato a particolari categorie di veicoli ha carattere dirimente.

In base all'art. 38, co. 2 del codice della strada "Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale [...]".

La segnaletica è un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui scaturisce l'obbligo per l'utente della strada di tenere una determinata condotta. Sul punto uniforme e copiosa è la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale "In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della VISIBILE APPOSIZIONE del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti sussistente un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità in positivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce" (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 28-06-2005, n. 13875). Dunque, il verbale opposto merita l'annullamento stante la non visibilità di un segnale di parcheggio riservato a categorie di veicoli diverse dalle autocaravan.

2. Sulla potestà del giudice ordinario di disapplicare incidenter tantum i provvedimenti amministrativi presupposti.

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse infondato il primo motivo di ricorso, il verbale impugnato dovrà comunque essere annullato stante l'illegittimità dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009 istitutiva di una riserva di parcheggio ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare di cui la ricorrente prendeva conoscenza successivamente all'accertamento (doc. 5).

Per tuziorismo, giova specificare che al giudice ordinario è pacificamente consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo *incidenter tantum* sulla base degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nel riconoscere tale potestà al giudice ordinario.

Il principio è confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 29 aprile 2003, n. 6627 espressamente sanciscono: «Nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, anche nella disciplina anteriore alla legge 24/11/1981, n. 689, deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell'ordinanza».

Più recente sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 09 gennaio 2007, n. 116 hanno stabilito che «È legittima la sentenza di un Giudice di pace che, in occasione di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze relative a multe per divieto di sosta, ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni».

Ancora la Suprema Corte con sentenza 30 ottobre 2007, n. 22894 precisa che «*Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguitate dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge».*

3. Illegittimità dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009.

Con ordinanza n. 410/2009, il Comune di Rosignano Marittimo istituiva un parcheggio riservato ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare.

Ferma restando l'inefficacia di tale provvedimento nei riguardi della ricorrente stante l'assoluta non visibilità della segnaletica, se ne contesta comunque la legittimità ai fini della disapplicazione e, dunque, dell'annullamento del verbale opposto. Sul punto, con sentenza n. 25771/2013 la Suprema Corte rammenta che «*Il precezzo da rispettare, difatti, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non era quindi, sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la mera esistenza del cartello stradale, ma occorreva invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione».*

4. Illegittimità dell'ordinanza n. 410/2009 per violazione degli artt. 5 co. 3 e 6 co. 4 c.d.s.

L'ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009 è illegittima per violazione dell'art. 5, co. 3 del codice della strada in base al quale i provvedimenti per regolamentare la circolazione devono essere emessi dagli enti proprietari attraverso «**ordinanze motivate**».

Tale disposizione normativa costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale «*Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».*

Sul punto, con nota prot. 381/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che gli enti proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emissione delle ordinanze in base alle risultanze dell'istruttoria «*mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale ... e il provvedimento in concreto adottato*» (doc. 6, pag. 2). Il Ministero ha altresì precisato che «*l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione "ordinanze motivate" richiede che l'ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria*» (doc. 6, pag. 2).

Alla luce dell'ordinanza n. 410/2009 non si comprendono le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della riserva di parcheggio ad alcune categorie di veicoli.

L'ordinanza 410/2009 è carente sotto il profilo dell'istruttoria. Il provvedimento contiene un mero riferimento ad un «*sopralluogo congiunto di personale della Polizia Municipale e del Servizio Manutenzioni Strade e Segnaletica dell'Ente, nell'area di parcheggio posta sul lato Sud di Piazza delle Repubbliche Marinare, dal quale è emersa la possibilità e l'opportunità di destinare l'area alla sosta esclusiva di autovetture, motoveicoli e ciclomotori*».

Dunque, un'**istruttoria apparente** che ha condotto altresì a una **motivazione tautologica**: si istituisce un parcheggio riservato ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori IN QUANTO è stata rilevata “*la possibilità e l'opportunità di destinare l'area alla sosta esclusiva di autovetture, motoveicoli e ciclomotori*”.

Né può considerarsi un'accettabile motivazione, l'esistenza di un parcheggio in cui sarebbe consentita la sosta delle autocaravan.

Tale circostanza costituisce un *favor* per tale categoria di autoveicolo e non può rappresentare una congrua motivazione per impedire, vietare o limitare la sosta delle autocaravan su altre zone del territorio in violazione del generale principio di non discriminazione sancito dall'art. 185, c.d.s.

Si rende altresì noto che, in merito all'ordinanza n. 410/2009, questa difesa ha richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.P.R. 492/1995 (doc. 7).

5. Illegittimità dell'ordinanza n. 410/2009 per violazione dell'art. 185 c.d.s.

L'ordinanza n. 410/2009 è altresì illegittima per violazione dell'art. 185, co. 1, c.d.s. ai sensi del quale le autocaravan «*ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli*

L'art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 8).

La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 9).

In particolare, la direttiva dispone che «*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli*. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...).

Pertanto, ***non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)***.

Il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici territoriali del Governo precisando che «*Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12*.

Si ricorda che **ai sensi dell'art. 5 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade**. E l'art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

Infine ai sensi dell'art. 11 co. 3, codice della strada, al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

L'inosservanza della direttiva configurerrebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 codice della strada sia per l'ente proprietario della strada sia per il Prefetto.

6. Sul pagamento della sanzione amministrativa.

In seguito alla proposizione del presente ricorso, la ricorrente provvederà al pagamento della sanzione amministrativa. Ciò al fine di evitare l'esecuzione forzata. Sul punto si richiama il consolidato principio giurisprudenziale per cui in caso di opposizione al verbale, il pagamento della sanzione avvenuto dopo la proposizione del ricorso non costituisce manifestazione di acquiescenza incompatibile con l'interesse a proporre opposizione trattandosi piuttosto di un comportamento finalizzato ad evitare ulteriori pregiudizi (Cassazione Civile, sent. n. 18228 del 22 agosto 2006). Infatti, il pagamento è l'unico rimedio esperibile al fine di sottrarsi alla riscossione coattiva non sussistendo gravi e documentati motivi per sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Sulle spese di giudizio

Ai fini della condanna alle spese del giudizio, il Giudice vorrà tener conto della palese illegittimità dell'accertamento e della possibilità offerta al Comune di Rosignano Marittimo di disporne l'annullamento d'ufficio.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, omissis come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace di Cecina:

- annullare il verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 7754/2015 emesso dal Comune di Rosignano Marittimo;
- condannare il Comune di Rosignano Marittimo a restituire €56,00 quale somma pagata dalla ricorrente a titolo di sanzione;
- condannare il Comune di Rosignano Marittimo alla restituzione del contributo unificato di €43,00 e al pagamento delle spese di lite.

Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istruttori, depositare documenti.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. verbale opposto;
2. avviso di accertamento;
3. n. 5 fotografie del luogo dell'accertamento e della segnaletica ivi presente;
4. istanza per annullamento d'ufficio del verbale opposto;
5. ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
6. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota prot. n. 381/2011.
7. istanza al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'ordinanza 410/09;
8. Ministero dei Trasporti, direttiva prot. n. 31543/2007;
9. Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 277/2008.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è pari a €56,00 ed è soggetta al contributo unificato di €43,00.

Con osservanza.

Firenze, 4 novembre 2015

Avv. Assunta Brunetti

In alcuni casi il Giudice di Pace accoglie il ricorso annullando il verbale o l'ordinanza-ingiunzione opposta. A titolo meramente esemplificativo riportiamo la sentenza n. 2555/2013 con la quale il Giudice di Pace di Sorrento ha accolto il ricorso di un proprietario di autocaravan sanzionato dal Comune di Meta (NA).

SENT. N. 2555/13
Dep. il 02/10/13
RG. N. 2931/12
Cron. N. 2016/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Maria Monti, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo a fine udienza la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. N. 2931/12 avente ad oggetto opposizione ex D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area

TRA

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Assunta Brunetti e Marcello Viganò con studio in Firenze alla Via San Niccolò n.21

- opponente -

E

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.
COMUNE DI META, in persona del Sindaco p.t.

- opposti -

Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato nei modi e termini di legge, l'opponente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 180,00; l'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di rigetto del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione n. 4412/P/11 del 01/11/2011 elevato dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Meta a carico dello stesso ricorrente, quale proprietario del veicolo tipo



Caravan Tg. I [REDACTED] per violazione dell'art. 7, commi 1-13, C.d.S, in quanto "circolava in direzione Meta – Napoli nonostante l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002 ne vietasse la circolazione, come da relativo segnale stradale".

L'opponente nell'impugnare il provvedimento prefettizio, rilevava l'illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali.

La Prefettura di Napoli, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace. Compariva in giudizio il Comune di Meta mediante il suo delegato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Acquisita la documentazione agli atti, all'udienza del 02/10/2013 la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Va preliminarmente dichiarata ammissibile l'opposizione perché proposta nei modi e termini di legge. Si osserva, inoltre, che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con ordinanza prefettizia non preclude l'azione giurisdizionale (Cass. n. 2862/2005).

Nel merito la stessa è fondata e può essere accolta.

Invero, parte opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002, istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali; a sostegno di quanto dedotto produceva in atti direttive ministeriali aventi ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia, nonché nota Prot. 2935 del 29/05/2013 concernente l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002.

Dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dalla nota Prot. 2935 del 29/05/2013, emerge che l'ordinanza comunale appare carente di motivazione, in quanto emanata in assenza di specifici elementi giustificativi e senza che siano esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ed emerge, inoltre, che la segnaletica apposta sul luogo non rispecchia fedelmente la prescrizione contenuta nell'ordinanza comunale.

Si osserva, altresì, che come più volte è stato precisato, al giudice ordinario è consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo *incidenter tantum* (Cass. n. 116/2007, n. 22894/2007, n. 21432/2006).

14

Per quanto innanzi esposto, il verbale di contestazione, elevato per violazione dell'ordinanza comunale in oggetto, può ritenersi illegittimo e, pertanto, il ricorso può essere accolto.

Gli ulteriori motivi di impugnazione restano assorbito dall'accoglimento del primo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Sorrento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli impugnata;
- b) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., alla restituzione in favore del [REDACTED] della somma di € 180,00 pagata a titolo di sanzione;
- c) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in € 160,00, di cui € 40,00 per spese, oltre Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione.

Sorrento, 02/10/2013

Il Giudice

Avv. Maria Monti

Maria Monti

20 AGO. 2014



In alcuni casi, il Giudice di Pace non solo accoglie il ricorso annullando la sanzione, ma condanna anche l'amministrazione resistente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. È il caso del Giudice di Pace di Lecco che in data 20 gennaio 2017 ha accolto il ricorso presentato dall'Avv. Assunta Brunetti nell'interesse di un proprietario di autocaravan sanzionato dal Comune di Dervio (LC) per aver sostato in violazione del divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 21/1998. Il Comune è stato condannato alle spese legali e al risarcimento del danno quantificato in 500 euro. Rilevante a tal fine è stata la circostanza che l'ente proprietario della strada non avesse accolto l'istanza di annullamento d'ufficio del verbale nonostante la revoca dell'ordinanza istitutiva del divieto.

5.4 Appello avverso le decisioni sfavorevoli dei Giudici di pace

Nei casi in cui il Giudice di pace respinge il ricorso, la sentenza di primo grado, sussistendo i presupposti, è impugnata dinanzi al Tribunale competente. A titolo meramente esemplificativo riportiamo l'atto di citazione in appello dinanzi al Tribunale di Venezia per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Pieve di Cadore n. 28/2010.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Atto di citazione in appello

per *omissis* nata a *omissis* il *omissis* e ivi residente in via *omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Brunetti del Foro di Firenze giusta procura in calce al presente atto e domiciliata a Firenze in via San Niccolò 21 (per le comunicazioni e gli avvisi ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. si indicano il numero di fax 0552346925 e l'indirizzo p.e.c. assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it)

- *appellante* -

contro

PREFETTURA - U.T.G. DI BELLUNO c.f. IT 80005710258 in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Venezia con sede in piazza San Marco 63;

- *appellata* -

per la riforma

della **sentenza n. 28/2010 depositata il 25.03.2010, non notificata, resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Pieve di Cadore** nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 79/2009 della Prefettura di Belluno (doc.1).

Svolgimento del processo

In data 11.08.2008 *omissis* sostava regolarmente con la propria autocaravan targata *omissis* in un parcheggio a pagamento non asfaltato in via Monte Piana nel Comune di Auronzo di Cadore esponendo il relativo tagliando (doc. 1-2, fasc. I grado).

Con verbale n. 1873-S-20 fascicolo n. 825, la Polizia Municipale di Auronzo di Cadore contestava all'odierna appellante la seguente violazione «*Art. 7/01 14 il conducente del veicolo a fianco indicato lasciava in sosta il medesimo nella località specificata a lato, nonostante il divieto di sosta/fermata fosse segnalato da appositi cartelli*» (doc. 4, fasc. I grado). Avverso tale verbale *omissis* ricorreva alla Prefettura di Belluno la quale respingeva il ricorso ingiungendo il pagamento della somma di €85,80 con ordinanza n. 79/2009 (doc. 10, fasc. I grado).

Con ricorso al Giudice di Pace di Pieve di Cadore proposto personalmente *omissis* veniva impugnata l'ordinanza-ingiunzione prefettizia per i seguenti motivi: a) l'illegittimità del divieto di sosta alle sole autocaravan per violazione degli artt. 6, 7, 185 codice della strada e per inosservanza di direttive ministeriali; b) la violazione dell'art. 120 c.d.s.; c) la carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Alla prima udienza fissata in data 25.11.2009 comparivano il Dott. Marcello Viganò quale rappresentante processuale *ex art. 317 c.p.c.* della *omissis* e il funzionario della Prefettura di Belluno Dott. De Negri.

Il Giudice di primo grado rinviava la causa al 10.03.2010 per assumere la testimonianza del Comandante la Polizia municipale di Auronzo di Cadore e per la precisazione delle conclusioni.

Con sentenza n. 28/2010 il Giudice di Pace respingeva il ricorso confermando l'ordinanza-ingiunzione prefettizia e condannando altresì la ricorrente al pagamento della somma di €100,00 per le spese di giudizio. In esecuzione della sentenza di I grado *omissis* effettuava il pagamento di €86,90 a titolo di sanzione amministrativa (doc. 2) oltre a €100,00 a titolo di spese di giudizio (doc. 3) per un totale di €186,90.

Contro tale ingiusta decisione si propone appello per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 7, 185 codice della strada e delle direttive ministeriali.

Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure «*ritiene erroneo, per il caso che ci occupa, il richiamo all'art. 185 C.d.S. perché l'equiparazione tra veicoli ed autocaravan non esclude la possibilità di prevedere un divieto specifico per autocaravan, anche in ragione della previsione ed organizzazione di apposita area attrezzata riservata agli autocaravan*

L'art. 6 co. 4 lett. b) c.d.s. prevede il potere per l'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti «*in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*

L'odierna appellata non contesta la sussistenza in astratto di tale potere, bensì ritiene che non sussistano quelle esigenze della circolazione stradale e quelle caratteristiche strutturali della strada richieste dalla norma.

Peraltro, non esiste alcuna norma giuridica che obblighi le autocaravan a sostare in apposite aree attrezzate ex art. 7 co. 1 lett. h) codice della strada.

La circostanza che il Comune abbia predisposto un'area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan dotate di servizi igienico-sanitari, non implica per ciò solo che l'autocaravan sia obbligata a recarsi in tali aree.

Infatti, qualora l'autocaravan sia semplicemente in sosta la sua condizione è assolutamente identica a quella di un qualsiasi altro autoveicolo.

A ciò si aggiunga che l'autocaravan, proprio per il suo allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle acque reflue, è l'unico veicolo che di per sé non può mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Tutto ciò precisato, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, assume precipua rilevanza quanto disposto dall'art. 185 c.d.s. secondo cui le autocaravan «*ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli*

D'altra parte l'art 185 è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14.01.2008 e diffusa a tutte le Prefetture compresa la quella di Belluno (docc. 11-12, fasc. I grado).

Con tale direttiva il Ministero, ai sensi degli artt. 5 e 35 co. 1 c.d.s., dopo aver illustrato i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica in materia di autocaravan, ha sancito che «*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli*

Non solo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato con specifico riguardo ai divieti imposti alle autocaravan nel Comune di Auronzo di Cadore.

Già con nota prot. 0115540 del 19.12.2007 il Ministero invitava il Comune a modificare ovvero abrogare l'ordinanza istitutiva dei divieti alle autocaravan (doc. 8, fasc. I grado).

Con nota prot. 15298 del 22.02.2010 in atti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre diffidato il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima installata a seguito delle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998.

Di tutto ciò, la Prefettura prima e il Giudice di primo grado poi, non hanno tenuto conto.

La sentenza è dunque viziata per violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7, 185 c.d.s. e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

2) Illegittimità delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 istitutive del divieto di sosta o-24 alle autocaravan.

La sentenza impugnata merita altresì censura nella parte in cui dispone: «*quanto alla chiesta di applicazione*

ne per illegittimità delle ordinanze n. 45/96 e n. 46/98 (che dispongono il divieto di sosta prolungata di autocaravan nella zona di cui trattasi), non si ritengono gli estremi della illegittimità di tali provvedimenti in quanto: a) dette ordinanze disciplinano in maniera complessiva ed articolata la sosta in tutto il territorio di Auronzo di Cadore degli autocaravan; b) in particolare l'ordinanza n. 45/96 dispone la destinazione di apposita area pubblica, peraltro ubicata a poca distanza dal luogo del fatto, alla sosta degli autocaravan; c) il divieto della cui violazione di cui si discute deriva dalla volontà che non può essere in questa sede sindacata, nella sua discrezionalità, di impedire detta sosta in aree non dotate delle necessarie infrastrutture di servizio; d) pertanto non appare ravvisabile un differente trattamento tra autocaravan ed altri veicoli e pertanto la violazione dell'art. 185 C.d.S. nel caso di specie, essendo – come rilevato - pienamente garantita la facoltà dei conducenti di autocaravan di parcheggiare detti veicoli in prossimità della zona ove è avvenuto il fatto, il divieto di cui si discute apparente dettato da esigenze di igiene collettiva e di sicurezza personale».

Il Giudice di Pace ha ritenuto legittime le ordinanze sindacali n. 45/96 e n. 46/98 del Comune di Auronzo di Cadore contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione dello Stato che con diffida del 22.02.2010 ha intimato al Comune la rimozione della segnaletica.

In via del tutto preliminare, le conclusioni del Giudice di prime cure sono sconfessate dallo stesso Comune di Auronzo di Cadore che ha rimosso la segnaletica verticale di limitazione di sosta alle autocaravan in quanto illegittima.

Il Comune riconosceva l'illegittimità delle ordinanze n. 45/96 e n. 46/98 ottemperando alla diffida ministeriale e al successivo sollecito inviato dal Ministero con nota prot. 6654 del 06.08.2010 (doc. 4).

Peraltro, indipendentemente dall'intervento ministeriale, il Giudice avrebbe dovuto comunque disapplicare le ordinanze sindacali. E ciò sulla base dei seguenti motivi.

L'ordinanza n. 45/96 vietava permanentemente la sosta delle autocaravan in tutto il territorio comunale (esclusa l'area in località Taiarezze) poiché privo di adeguati servizi igienico-sanitari.

La motivazione è illogica perché l'esistenza di un'area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan ex art. 7 co. 1 lett. h) c.d.s. non implica per ciò solo l'obbligo per le autocaravan di sostare in dette aree con conseguente divieto di sosta nelle restanti zone.

Peraltro, come già affermato, qualora l'autocaravan sia semplicemente in sosta la sua condizione è assolutamente identica a quella di un qualsiasi altro autoveicolo.

L'ordinanza n. 46/98 conferma quanto disposto con ordinanza n. 45/96 richiamando altresì «motivi di igiene collettiva» oltre al «notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta agli altri autoveicoli».

Quanto ai motivi di igiene collettiva, come chiarito anche dal Ministero, l'autocaravan, proprio per il suo allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle acque reflue, è l'unico veicolo che di per sé non può mettere in pericolo l'igiene pubblica.

A ciò si aggiunga che l'ente proprietario della strada ha ignorato le specifiche disposizioni di cui agli artt. 185 e 15 c.d.s. In particolare, proprio nei confronti delle autocaravan l'art. 185, co. 6 c.d.s. prevede una sanzione specifica per lo scarico dei residui organici e delle acque al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Inoltre l'amministrazione non ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) c.d.s. e delle relative sanzioni che puniscono chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze.

Pertanto il Comune era in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori ordinari, necessari per garantire il rispetto della pulizia e quindi appare ingiustificabile un provvedimento che impedisca per tale motivo la sosta delle autocaravan.

Oltre tutto appare illogico e irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie *ex novo*, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un impianto normativo codicizzato.

Quanto all'«afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta agli altri autoveicoli» si rileva anzitutto la mancanza di qualsivoglia attività istruttoria.

Infatti, i divieti di cui all'art. 6 co. 4, lett. b) possono essere disposti solamente «*in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*».

Sul punto, come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0050502 del 16.06.2008 «*da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'art. 6 co. 4 lett. a) e b) del codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o di istruttoria*» (doc. 13, fasc. I grado).

Al riguardo, si richiama il contenuto della recente nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000381 del 28 gennaio 2011 avente ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale.

In tale nota, il Ministero ha chiarito che gli enti proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze in relazione alle risultanze dell'istruttoria «*mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale [...] e il provvedimento in concreto adottato*» (doc. 5, pag. 2).

Il Ministero ha altresì precisato che «*l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione "ordinanze motivate" richiede che l'ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria*» (doc. 5 pag. 2).

Infine la scelta di vietare permanentemente la sosta ad una tipologia di veicolo (autocaravan) solo perché diminuirebbe la possibilità di sosta di altre tipologie di veicoli appare illogica e discriminatoria.

3) Sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado.

La sentenza impugnata merita altresì censura nella parte

in cui «*pone a carico della ricorrente il pagamento della somma di euro 100,00 in favore della Prefettura di Belluno per spese di giudizio*».

Si evidenzia, infatti, che per costante e unanime giurisprudenza della Suprema Corte tali spese non sono dovute in quanto la Prefettura di Belluno è stata rappresentata in giudizio da un proprio funzionario che ha operato in forza del rapporto organico (*ex multis*, Cass. civ. sent. n. 398/1987, Cass. civ. sent. n. 1445/1994).

Né la Prefettura ha documentato alcuna spesa concretamente sostenuta per lo svolgimento della difesa.

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto *omissis* come sopra rappresentata e difesa

CITA

la Prefettura – U.T.G. di Belluno in persona del Prefetto *pro tempore* rappresentata e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia a comparire innanzi al Tribunale di Venezia per l'udienza del 03.11.2011 ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il sudetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà comunque in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza impugnata:
- annullare l'ordinanza ingiunzione n. 79/2009 emessa dalla Prefettura di Belluno;
- condannare la Prefettura di Belluno alla restituzione della somma di €186,90 di cui €86,90 a titolo di sanzione amministrativa e €100,00 a titolo di spese di giudizio;
- condannare la Prefettura di Belluno al pagamento di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
Si producono in allegato i seguenti documenti:

- copia autentica della sentenza n. 28/2010 depositata il 25.03.2010 del Giudice di Pace di Pieve di Cadore.
- Copia ricevuta di pagamento € 86,90.
- Copia ricevuta di pagamento €100,00 tramite modello F23.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 6654 del 06.08.2010.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0000381 del 28.01.2011.

Con riserva di produrre il fascicolo di primo grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è pari ad €186,90 ed è soggetta al contributo unificato di €33,00.


Firenze, 06 maggio 2011

Avv. Assunta Brunetti

Comune di Santa Cesarea Terme



Con sentenza n. 1032/2014 il Tribunale di Venezia ha accolto l'appello condannando la Prefettura di Belluno a pagare oltre 700 euro di spese legali. La sentenza del Tribunale di Venezia rappresenta un punto fermo nell'azione contro i divieti alle autocaravan illegittimamente istituiti negli anni dal Comune di Auronzo di Cadore.



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'odierna appellante esponeva nell'atto introduttivo del presente giudizio che in data 11.8.2008 sostava regolarmente con il proprio autocaravan, targato [REDACTED] in un parcheggio a pagamento non asfaltato in via Monte Piana nel Comune di Auronzo di Cadore esponendo il relativo tagliando. Con verbale n. 1873 – S – 20 fascicolo n. 825, la Polizia Municipale di Auronzo di Cadore aveva contestato la violazione dell'art. 7/01 14 CdS per avere lasciato in sosta il suddetto veicolo nonostante il divieto di sosta/fermata fosse segnalato da appositi cartelli. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo presentato avanti alla Prefettura di Belluno, l'appellante aveva presentato ricorso avanti al Giudice di Pace di Pieve di Cadore per i seguenti motivi: a) illegittimità del divieto di sosta alle sole autocaravan per violazioni degli artt. 6, 7, 185 cds e per inosservanza di direttive ministeriali; b) violazione dell'art. 120 c.d.s.; c) carenza di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione. Con sentenza n. 28/10 il Giudice di Pace respingeva il ricorso confermando l'ordinanza - ingiunzione prefettizia e condannando, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 100,00 per le spese di giudizio.

In questo giudizio, la signora [REDACTED] interponeva appello avverso tale sentenza, riprendendo a sostegno del gravame le motivazioni già addotte nel primo grado. In particolare, lamentava, con il primo motivo di appello, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, 7, 185 del codice della strada e delle direttive ministeriali e, con il secondo motivo, l'illegittimità delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 istitutive del divieto di sosta 0-24 delle autocaravan. Con il terzo motivo, invece, chiedeva la riforma della sentenza anche in punto spese di giudizio, in quanto la Prefettura nel primo grado era stata difesa da funzionario delegato.

L'appellata Prefettura, già costituita nel primo grado di giudizio, rimaneva contumace, pur regolarmente evocata in giudizio.

All'udienza del 20.9.2013, sulle conclusioni precise dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il gravame in oggetto l'appellante si duole essenzialmente della violazione da parte dell'ente accertatore dell'art. 185 c.d.s. in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Quanto al primo motivo di appello, infatti, la signora [REDACTED] lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che l'equiparazione tra veicoli ed autocaravan di cui all'art. 185 C.d.S. non escluda la possibilità di prevedere un divieto specifico di sosta per le autocaravan, anche in ragione della previsione ed organizzazione di apposita area attrezzata riservata alle medesime. Al riguardo, sostiene che, sebbene l'art. 6, comma 4, lett. b) c.d.s. preveda il potere per l'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna

strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, peraltro, non esiste alcuna norma giuridica che obblighi le autocaravan a sostenere in apposite aree attrezzate ex art. 7, co 1, lett h, c.d.s. La circostanza per cui il Comune abbia predisposto un'area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan, non obbliga per ciò solo l'autocaravan a sostenere solamente in tali aree. Una diversa interpretazione, a suo dire, contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 185 c.d.s., così come interpretato dallo stesso Ministero dei Trasporti con la direttiva prot. 0031543 del 2.4.07, recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277. Del 14.1.2008. Inoltre, lo stesso Ministero dei Trasporti aveva invitato a modificare o abrogare l'ordinanza istitutiva dei divieti alle autocaravan con nota prot. 0115540 del 19.12.2007 e successiva diffida alla rimozione della segnaletica illegittima installata a seguito delle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998.



Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'illegittimità delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 istitutive del divieto di sosta 0-24 delle autocaravan e ha chiesto la riforma della sentenza appellata laddove aveva ritenuto tali ordinanze legittime in quanto garantivano, comunque, adeguata possibilità di sosta per le autocaravan e rientravano, comunque, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario. A sostegno della propria tesi, richiamava anche in questo ambito l'art. 185 c.d.s. rilevando che le esigenze igienico – sanitarie richiamate nelle ordinanze trovavano già specifica tutela nel comma 6 della medesima disposizione, il quale prevede una sanzione specifica per lo scarico dei residui organici e delle acque al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico – sanitario, così come, in genere nell'art. 15 c.d.s.

L'interpretazione resa dall'appellante deve essere condivisa, con conseguente riforma della sentenza appellata per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

L'art. 185 c.d.s., il quale disciplina specificamente la circolazione e la sosta delle auto-caravan (definite dall'art. 54, comma 1, lettera m) c.d.s. quali *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*), prevede che *"I. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli."*

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4".

In sintesi, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice (di cui meglio sotto), gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupano comunque la sede stradale in misura eccedente al proprio ingombro (art. 185, c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185, c. 3).

Quanto, invece, alle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998 poste a fondamento della sanzione irrogata e contestate dall'appellante va, invece, osservato che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, c. 3). Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett b). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6, c. 4, lett. d). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di

pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6, c. 4, lett. f).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, c. 4 (art. 7, c. 1, lett.a). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, c. 1, lett. c). Essi possono, altresì, previa determinazione della Giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7, c. 1, lett. f). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art. 7, c. 1, lett. h).

Alla luce del sistema complessivo delineato dal codice della strada si ricava che, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1). E tale equiparazione vale anche ai fini della disciplina della sosta di tali veicoli, in quanto a sosta delle auto-caravan, qualora l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo (art. 185, c. 2).



Ciò premesso, va ora osservato che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, ma solamente in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett b).

Dall'interpretazione sistematica del complesso di norme in esame emerge, pertanto, che non possono ritenersi legittime eventuali limitazioni alla sosta degli autocaravan dettate da esigenze diverse dalla circolazione della strada o dalle caratteristiche strutturali delle medesime.

Nella fattispecie in esame le ordinanze sindacali n. 45 del 13.8.1996 e n. 46 dell'11.8.1998 (allegate al fascicolo di primo grado) hanno vietato la sosta prolungata dei camper in tutti gli spazi pubblici diversi dalle aree ivi specificamente indicate in quanto dotate di necessarie infrastrutture di servizio, quali l'approvvigionamento idrico e lo scarico di liquami e ciò per motivi "di igiene collettiva e di sicurezza personale degli utenti proprietari delle autocaravan in sosta prolungata" ed in quanto "nella Frazione di Misurina vi è afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta di altri autoveicoli".

Quanto al primo profilo, per quanto sopra esposto i motivi di igiene collettiva non potevano essere posti a fondamento della limitazione alle sosta alle autocaravan in quanto tali esigenze devono trovare adeguata soluzione con diverse precauzioni (v. art. 185, commi 4 ss C.d.s). Quanto al

secondo aspetto non è dato comprendere il rapporto tra l'afflusso di caravan nella località di Misurina e la possibilità per i medesimi di sostenere in aree diverse da quelle attrezzate, fermo restando che naturalmente anche tali veicoli rimangono soggetti alle generali norme in materia di circolazione e sosta. La generale equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli non consente, infine, di prediligere la sosta degli uni o degli altri mezzi essendo, comunque, prevista la possibilità di applicare alle autocaravan tariffe maggiorate del 50% in caso di sosta o parcheggio a pagamento.

Attesa l'illegittimità delle ordinanze sindacali poste a fondamento della sanzione amministrativa opposta, l'appello proposto dalla signora [REDACTED] appare fondato e deve trovare integrale accoglimento.

La soluzione proposta, del resto, è stata fatta propria anche dal Ministero dei Trasporti, con la circolare prot. 0031543 del 2 aprile 2007, tanto che il medesimo Ministero con nota prot. 15298 del 22.2.2010 (v. a pagg. 100 ss fascicolo di primo grado), ribadito con successivo provvedimento prot. 66954 del 6.8.2010 (v. doc. 4 fascicolo appello) ha diffidato il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima posta a seguito della emanazione delle predette ordinanze.

Tali le ragioni che convincono della fondatezza del gravame e ne impongono l'accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed integrale accoglimento del ricorso proposto dalla signora [REDACTED]

Conseguentemente, previa disapplicazione delle ordinanze comunali n. 45 del 13.8.1996 e n. 46 dell'11.8.1998, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 79/09 emessa in data 20.4.2009 dal Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Belluno, opposta dalla signora [REDACTED] avanti al Giudice di Pace di Pieve di Cadore.

L'appello deve trovare accoglimento anche quanto alle spese di lite di primo grado, sia in considerazione della riforma della sentenza e della conseguente soccombenza della parte opposta, sia in considerazione del fatto che la Prefettura sia era costituita a mezzo di un funzionario delegato (Cass. Scz. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011). Considerato che la circolare del Ministero dei Trasporti interpretativa delle norme in materia di circolazione delle autocaravan risale ad epoca anteriore ai fatti di causa, non si ravvedono motivi per compensare le spese di lite del primo grado, le quali devono essere integralmente poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Per gli stessi motivi, anche le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo,

Sent. 1032/16/14

ad integrale accoglimento dell'appello proposta dalla signora Lina Venturi avverso la sentenza n. 28/2010 del Giudice di Pace di Pieve di Cadore,
annulla l'ordinanza -ingiunzione n. 79/2009 emessa in data 20.4.2009 dal Prefetto di Belluno, con conseguente condanna della parte appellata alla restituzione in favore dell'appellata della somma di € 186,90;
condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 700,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Venezia il 19.12.2013.



Il Giudice
(dott.ssa. Tania Vettore)

Attala

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellomo
Pens

7


Comune di Predazzo



www.incamper.org

Dal 1988 la rivista dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

inCAMPER



n. 177

maggio-giugno 2017
Esemplare gratuito fuori commercio

In questo numero

8 Slavonia del Sud

24 In Danimarca, nel paese della felicità

46 Circolazione stradale autocaravan

Parte III - Circolazione e sosta autocaravan

Le azioni alle quali siamo costretti per ottenere la corretta applicazione della legge sulla circolazione e sosta delle autocaravan


di Pier Luigi Ciolfi

Nei numeri 175 e 176 abbiamo pubblicato la PRIMA e la SECONDA parte sugli interventi messi in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far applicare la legge riguardante la circolazione e la sosta delle autocaravan.

Proseguiamo in questo numero, suddividendo sempre per capitoli, a evidenziare le azioni e i documenti che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha prodotto e produce quotidianamente, per ottenere la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.

Sommario

5.5 Ricorso per Cassazione; Ordinanza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Grosio; Sentenza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Caorle; 6 Istanza alla Corte dei Conti; 7 Azione penale.



5.5 Ricorso per Cassazione

Nei casi in cui il Tribunale respinge l'appello, sussistendone i presupposti, si propone ricorso per Cassazione. A titolo meramente esemplificativo riportiamo il ricorso per la Cassazione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 62/2008 che confermava la sentenza del Giudice di Pace di Tirano n. 126/2007 per una sanzione emessa dal Comune di Grosio (SO) a carico di un proprietario di autocaravan, per avere sostato in un'area dove vige un illegittimo divieto di transito alle autocaravan.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RICORSO**

per

Il Sig., residente in (CO), rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, giusta procura rilasciata in calce al presente atto,

contro

il **Comune di Grosio**, in persona del Sindaco pro tempore, ing. Italo Strambini, elettivamente domiciliato a Grosotto, via Centrale 2, presso lo studio del suo difensore nel precedente grado di merito Avv., per la cassazione

della sentenza n. 62/08 pronunciata fra le parti dal Tribunale di Sondrio, Giudice Dr.ssa Barbara Licita, in data 20.02.2008, depositata in Cancelleria in data 02.04.2008, non notificata.

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di Pace di Tirano depositato il 24.10.2006 proponeva personalmente opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. 130/2006 notificato in data 21.10.2006 con il quale la Poli-

1

"camper e roulotte" (termini indicati nell'ordinanza sindacale ma non contemplati nel Codice della Strada; infatti il camper è un autoveicolo ai sensi dell'art. 54 Codice della Strada ed è denominato autocaravan, mentre la roulotte è un rimorchio ai sensi dell'art. 56 del medesimo codice ed è denominato caravan).

Il assumeva in primo luogo che tale ordinanza era discriminatoria, potendo egli accedere in val d'Eita, con veicoli quali autocarri, trattori, fuoristrada.

Premetteva di essere nato e vissuto a Grosio, di essere proprietario di fondi in val d'Eita e di non essere quindi un turista o un campeggiatore. Esponeva di essersi recato in località Eita per partecipare alla tradizionale cena di chiusura invernale con il proprio autocaravan in quanto non aveva a disposizione altri veicoli. Precisava di non aver campeggiato, di non aver arrecato alcun danno all'ambiente e di non aver intralciato la circolazione.

Con memoria autorizzata dell'11.04.2007 il integrava i motivi di ricorso sostenendo che l'ordinanza sindacale n. 336 citata era da ritenersi altresì illegittima per i seguenti ulteriori motivi:

la motivazione relativa all'assenza di spazi o aree attrezzate per lo smaltimento igienico sanitario, utilizzata per

3

zia Locale di Grosio gli contestava la violazione dell'art. 6, comma IV, lett. b) del Codice della Strada, perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente, "è stato trovato in sosta in località "Eita" in Valgrosina superando la località "Fusino" oltre la quale la segnaletica vieta il transito agli autocaravan".

Il sig. lamentava l'illegittimità dell'ordinanza n. 336 del 12.07.2005 del Comune di Grosio quale atto presupposto del verbale elevatogli.

Con tale ordinanza il Comune di Grosio aveva vietato il transito e la sosta oltre la diga di Fusino verso Eita solamente a caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3. Il provvedimento sindacale veniva motivato:

dalla necessità, sorta dall'afflusso di turisti con tali veicoli, di preservare l'integrità, la conservazione e la sopravvivenza del patrimonio ambientale;

dalla carenza strutturale delle strade dovuta alla larghezza e alla pendenza, nonché per scarsità di piazze di scambio, di segnaletica e di gard rail;

dalla necessità, per tali veicoli, di spazi o aree attrezzate allo smaltimento igienico sanitario;

dall'inesistenza di aree idonee alla sosta prolungata di

2

interdire il transito e la sosta delle autocaravan era ingiustificata, atteso che le autocaravan sono proprio gli unici veicoli dotati di impianti igienico sanitari autonomi; il divieto di transito si traduceva così in una ingiustificata limitazione preventiva basata sulla presunzione di violazione futura di norme igieniche;

la violazione che si voleva prevenire era già regolata specificamente dall'art. 185, co. IV del Codice della Strada che vieta lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di impianti di smaltimento igienico-sanitari, prevedendo al comma VI la relativa sanzione;

per espresa previsione dell'art. 185, co. I Codice della Strada le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla disciplina prevista per gli altri veicoli, pertanto il divieto di transito e di sosta si appalesava discriminatorio rispetto ad altri veicoli di massa o dimensioni pari o maggiori, che potevano invece liberamente transitare o sostenere.

Si costituiva in giudizio il Comune di Grosio, a mezzo del funzionario delegato, il quale depositava controdeduzioni nelle quali confermava l'accertamento effettuato de-

4

positando la relativa documentazione.

All'udienza del 19.04.2007 il depositava la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 avente ad oggetto la "Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione delle autocaravan", successivamente oggetto della direttiva del Ministero dell'Interno prot. 0000277 del 14 giugno 2008 indirizzata a tutte le Prefetture del territorio nazionale.

Con sentenza n. 126/07 emessa il 19.04.2007 e depositata in data 03.05.2007 il Giudice di Pace di Tirano rigettava il ricorso e confermava il verbale di contestazione n. 130/2006.

Il giudice di primo grado non ha accolto le contestazioni sollevate dal in relazione alla protestata illegittimità dell'ordinanza n. 336 del 12.07.2005 del Comune di Grosio, in quanto *"valutate le motivazioni addotte nella predetta ordinanza e le finalità perseguiti, non si ravvisavano vizi di legittimità del provvedimento, né il Giudice poteva sindacare il merito delle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione"*.

Con ricorso in appello al Tribunale di Sondrio depositato il 30.05.2007 il chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tirano ritenendola errata ed ingiusta.

Assumeva il che l'ordinanza sindacale n. 336 del 12.07.2005 era da ritenersi illegittima perché viziata da eccesso di potere sotto i profili dello svilimento di potere,

5

mento ed illogicità manifesta in quanto nonostante le asserite caratteristiche strutturali della strada, il transito è stato interdetto solamente a caravan, autocaravan ed autobus di cat. M2 e M3, mentre invece i veicoli di dimensioni o massa pari o addirittura superiori a quelli esclusi – ad esempio autocarri, trattori agricoli, suv, autotreni – non subivano alcun divieto, potendo liberamente transitare e sostare. Al riguardo il ravvisava inoltre un eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto si trattava di motivazioni del tutto generiche e sommarie.

Infine con riguardo alla mancanza di aree idonee alla sosta prolungata di camper e roulettes, quale presupposto del divieto di transito e sosta per le autocaravan, il ricorrente lamentava l'eccesso di potere per disparità di trattamento, posta l'ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta liberamente consentita a tutte le altre categorie di veicoli non comprese nel divieto alla luce dell'art. 185 del Codice della Strada ai sensi del quale le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti dagli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

Per tutti questi motivi il chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione della Polizia Locale di Grosio, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 336 del 12.07.2005 perché illegittima.

Preciseate le conclusioni, il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza con la quale rigettava il ricorso proposto dal

7

della disparità di trattamento, dell'illogicità manifesta e del difetto di istruttoria.

Nello specifico, secondo il ricorrente l'Amministrazione aveva adoperato il potere conferito dal Codice della Strada in materia di regolamentazione della circolazione stradale per perseguire un fine pubblico – la tutela ambientale – diverso da quello tipico individuato dalla norma utilizzata. Infatti l'art. 6, co. IV, lett. b) del Codice della Strada è norma espressamente deputata a regolamentare la circolazione stradale in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade e pertanto non poteva essere applicata per il perseguimento delle affermate finalità di salvaguardia ambientale, ossia per un interesse pubblico diverso, eventualmente tutelabile attraverso strumenti normativi diversi, di talché il suo utilizzo costituiva certamente vizio di eccesso di potere per svilimento.

Analogamente denunciava l'eccesso di potere per svilimento dal fine, dell'ordinanza sindacale citata, in riferimento alla asserita necessità, per le autocaravan, di spazi o aree attrezzate allo smaltimento igienico sanitario, in quanto motivazione palesemente finalizzata ad assicurare un interesse del tutto diverso dal quello individuato dall'art. 6, co. IV, lett. b) del Codice della Strada.

In relazione alla carenza strutturale della strada, citata a sostegno del divieto di transito solamente per caravan, autocaravan e autobus di cat. M2 e M3, l'odierno ricorrente denunciava l'eccesso di potere per disparità di tratta-

6

ricorrente e lo condannava alle spese. Il giudice dell'appello riteneva di dover respingere il ricorso essenzialmente per tre motivi:

perché la sentenza del Giudice di Pace veniva ritenuta *"condivisibile e ben motivata"*;

perché *"L'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata"*;

perché *"Il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile"*.

Contro la sentenza sopra indicata il sig. propone ricorso, affidato ai seguenti

MOTIVI

1) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. I, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. II, n. 4 c.p.c., 118, co. I disp. att. c.p.c. e 156, co. II c.p.c.

Con ricorso in appello al Tribunale di Sondrio il chiedeva la riforma della sentenza di primo grado riproponendo ed affinando le censure sull'illegittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio n. 336 del 12.07.2005 ritenuta viziata da eccesso di potere sotto i profili dello svilimento di potere, della disparità di trattamento, dell'illogicità manifesta e del difetto di istruttoria.

Il Tribunale di Sondrio ha respinto il ricorso con una motivazione apparente ovvero insufficiente che ai sensi degli artt. 132, co. II, n. 4 del c.p.c. e 118 co. I disp. att. c.p.c. in combinazione con l'art. 156, co. II rende la sentenza nulla. A sostegno della propria decisione il giudice dell'appello

8

dichiara anzitutto che "La sentenza del Giudice di Pace è condivisibile e ben motivata" e dopo aver riportato il fatto – peraltro mai contestato dall'odierno ricorrente – si limita ad affermare che "L'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata". Prosegue poi il Tribunale nell'affermare, proprio come il giudice di primo grado, l'insindacabilità nel merito delle scelte dell'amministrazione salvo immediatamente dopo sostenere che "il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile".

La laconicità della motivazione adottata dal Tribunale di Sondrio, formulata in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado, non consente in alcun modo di ritenerne che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (in tal senso, vedasi Cass. sez. III, sentenza 11.06.2008, n. 15483; Cass. sez. II, sentenza 16.02.2007, n. 3636; Cass. sez. III, sentenza 02.02.2006, n. 2268; Cass. sez. I, sentenza 14.02.2003, n. 2196).

Il Tribunale nel far proprie le dichiarazioni del primo giudice – peraltro senza esporre alcuna altra argomentazione – non ha espresso, neppure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado, in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

Nondimeno la sentenza impugnata difetta di motivazione in quanto si limita a recepire acriticamente la soluzio-

9

ne già adottata dal giudice di primo grado, non essendo sufficiente il richiamo generico a tale soluzione sia perché inidoneo ad assolvere la funzione tipica di "revisio prioris instantiae" generalmente attribuita alla sentenza di secondo grado, sia perché in questa devono essere espresse le ragioni della conferma della pronuncia impugnata, tenendosi conto dei motivi enunciati nell'atto di gravame (Cass. sez. III, sentenza 10.01.2003, n. 196; Cass. sez. lav., sentenza 17.04.1984, n. 2488).

Il Tribunale di Sondrio inoltre si limita ad affermare *sic et simpliciter* la legittimità dell'ordinanza sindacale, senza rendere edotte le parti del relativo iter logico-giuridico.

Nella sentenza impugnata il giudice non procede ad una approfondita disamina logico-giuridica degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

Il mero riferimento alla pura e semplice legittimità dell'ordinanza non pare idoneo a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice ha formato il proprio convincimento (si veda in tal senso, Cass. sez. lav., sentenza 08.01.2009, n. 161; Cass. sez. V, sentenza 15.03.2002, n. 3868).

Apparenza ovvero insufficienza della motivazione dunque, quale nullità della sentenza.

In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguenti quesiti di diritto:

chiarisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata è affetta da nullità ex art. 132, co. II, n. 4) e 118, co. I disp.

10

att. c.p.c. in combinazione con l'art. 156, co. II c.p.c. in quanto la sua motivazione non consente di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame; chiarisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata è viziata da nullità ex. 132, co. II, n. 4) e 118, co. I disp. att. c.p.c. in combinazione con l'art. 156, co. II c.p.c. in quanto nella motivazione il giudice non espone il percorso argomentativo che ha seguito per affermare la legittimità di un atto amministrativo quale presupposto della sua decisione e si rivela perciò insufficiente.

2) Inosservanza dei limiti interni alle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.).

La motivazione della impugnata sentenza appare al ricorrente censurabile anche laddove afferma, con riguardo all'ordinanza sindacale che "Il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile".

Il richiedeva che il Giudice ordinario effettuasse un semplice controllo di legittimità dell'ordinanza sindacale n. 336 del 12.07.2005 verificando e confrontando le finalità perseguitate dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge in quanto riteneva il provvedimento viziato da eccesso di potere.

Il Tribunale di Sondrio, quantunque avesse dichiarato di

11

non poter sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per regolamentare il traffico, ha invece esteso la sua valutazione al merito travalicando, così, i limiti interni della propria competenza giurisdizionale.

Il Giudice ordinario infatti ha ritenuto che il provvedimento sindacale, avendo ad oggetto un luogo montano ed un ambiente particolare, fosse opportuno e quindi idoneo a giustificare l'adozione del divieto di transito per le autocaravan.

L'affermazione del Tribunale di Sondrio è la conseguenza di una valutazione di idoneità della scelta dell'Amministrazione a realizzare gli scopi normativamente previsti. Una valutazione che tuttavia appare tale da implicare un sindacato capace di entrare nel merito della scelta operata dalla stessa Amministrazione.

Per consolidata ed univoca giurisprudenza è precluso al giudice ordinario ogni controllo circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (Cass. civ., sentenza 30.10.2007, n. 22894).

In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguenti quesiti di diritto:

chiarisca la Suprema Corte se la valutazione di idoneità della scelta dell'Amministrazione da parte del giudice ordinario, esorbita dai limiti interni della sua competenza giurisdizionale;

chiarisca la Suprema Corte se il giudice ordinario nel valutare condivisibile un'ordinanza sindacale che regolamenta la circolazione stradale, effettua un sindacato di me-

12

rito della scelta dell'Amministrazione con conseguente superamento dei limiti interni della propria competenza giurisdizionale.

3) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., in particolare degli articoli 6 co. IV, lett. b) e 185 del Codice della Strada.

Il ricorrente censura la motivazione della impugnata sentenza laddove il giudice afferma che "*l'ordinanza appare legittima e ben motivata*".

Il Tribunale di Sondrio non ha tenuto in alcun conto gli interessi pubblici sottesi al disposto dell'art. 6, co. IV, lett. b) del Codice della Strada ai sensi del quale l'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

L'odierno ricorrente contestava la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 336 del 12.07.2005 adottata dal Comune di Grosio in quanto la facoltà concessagli dall'art. 6 sopra citato è subordinata alla condizione, stabilita dal Codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni vengano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragione, ma soltanto "*in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*".

Secondo il il Comune di Grosio aveva adottato l'ordinanza n. 336 per perseguire la finalità di salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene pubblica ovverosia interassi

13

della circolazione o delle caratteristiche delle strade", circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Infatti a fronte della "*carenza strutturale della strada*" posta a fondamento dell'ordinanza sindacale, il lamentava l'evidente ed ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di transito e sosta consentita alle altre categorie di veicoli aventi massa o dimensioni pari o superiori a quelli destinatari del divieto tra cui le autocaravan.

Inoltre con riguardo alla mancanza di aree idonee alla sosta prolungata di "camper e roulotte", quale presupposto del divieto di transito e sosta per le autocaravan, il ricorrente lamentava l'ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta liberamente consentita a tutte le altre categorie di veicoli non comprese nel divieto.

L'affermare apoditticamente, così come ha fatto il Tribunale di Sondrio, che l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata, significa negare o frantendere delle norme astratte – gli artt. 6, comma IV, lett. b) e 185, comma I del Codice della Strada – in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge.

In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguenti quesiti di diritto:

chiarisca la Suprema Corte se la finalità di salvaguardia dell'ambiente o dell'igiene pubblica possa essere posta a fondamento di un'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale emanata ai sensi dell'art. 6, comma IV, lett. b) del Codice della Strada;

15

pubblici diversi da quelli tipici individuati dalla norma utilizzata.

Il Tribunale di Sondrio, nel reputare l'ordinanza legittima e ben motivata non ha considerato quindi la ratio della norma regolatrice della circolazione stradale.

Per mero tuziorismo si ricorda che alla direttiva Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 avente ad oggetto la "*Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione delle autocaravan*", recepita dal Ministero dell'Interno con direttiva prot. 0000277 del 14 giugno 2008 indirizzata a tutte le Prefetture, ha fatto seguito, successivamente al processo di appello, la pronuncia di illegittimità dell'ordinanza n. 336 del 12.07.2005 emessa dal Comune di Grosio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 0062674 del 28.07.2008.

Il ricorrente assume inoltre che il giudice dell'appello non abbia tenuto in alcuna considerazione quanto sancito dall'articolo 185, co. I del Codice della Strada relativamente all'equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice.

Per consolidata giurisprudenza deve essere precisato che ciò non impone l'adozione di una disciplina uniforme della circolazione stradale e in particolare della sosta per tutti i tipi di veicoli, ma altrettanto doveroso è precisare che l'eventuale disciplina differenziata deve trovare una motivazione concreta ed oggettiva in relazione alle "esigenze

14

chiarisca la Suprema Corte se ai sensi dell'art. 185, comma I del Codice della Strada è legittimo imporre un divieto o una limitazione alle autocaravan in relazione alle caratteristiche strutturali della strada estromettendo dal medesimo divieto o dalla medesima limitazione tutti o solamente alcuni veicoli aventi massa o dimensioni pari o superiori alle autocaravan.

Per tutti i motivi sopra esposti, il come rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *ut supra* CHIEDE

che la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassi la sentenza indicata in epigrafe con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio. Unitamente all'originale di notificazione di questo ricorso, verranno depositati in termini:

Copia autentica della sentenza impugnata

Fascicolo di parte dei gradi di merito del giudizio

Copia vistata dell'istanza alla Cancelleria del Tribunale di Sondrio di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Firenze - Roma, 15 maggio 2009

Avv. Avv.


16

Ordinanza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Grosio

Un esempio di pronuncia della Suprema Corte su sentenze relative a provvedimenti di regolamentazione della circolazione delle autocaravan è proprio la decisione sul ricorso proposto contro il Comune di Grosio.

La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 14014/11 depositata il 25 giugno 2011 rilevando che, alle articolate deduzioni sulla illegittimità dell'ordinanza istitutiva del divieto di transito, il Tribunale aveva risposto con affermazioni tautologiche e generiche, ossia con una motivazione apparente.

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando al Tribunale di Sondrio in altra composizione. Di seguito il testo integrale dell'ordinanza.



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

R.G. 1234569

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis C.p.c. si legge quanto segue:

<<1. - Il sig. [REDACTED] propose opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Grosio per aver transitato con il suo autocaravan in zona soggetta a divieto stabilito con ordinanza comunale 12 luglio 2205, n. 336. Deduceva, in particolare, l'illegittimità e disapplicabilità di tale ordinanza.

Il Giudice di pace di Tirano respinse l'opposizione e il Tribunale di Sondrio respinse l'appello del [REDACTED].

Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito il Comune intimato.

2. - Allo stato non risulta, dagli atti regolamentari, depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.

Il permanere di tale carenza comporterebbe l'inammissibilità del ricorso.

3. - Quanto al merito, è fondato il primo motivo di censura, con cui si denuncia la nullità della

297
10

3

A
L

R.G. 12545/09

sentenza impugnata per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c.

Alle articolate deduzioni dell'appellante sulla illegittimità dell'ordinanza impositiva del divieto di transito, infatti, il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che "l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata" e con il generico e criptico rilievo che "nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale" (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che "il provvedimento, comunque, avendo ad oggetto un luogo montano è un ambiente particolare, quale la Val Grossina, appare pienamente condivisibile"). Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione.

4. - Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione impugnata. >>

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell'art. 380 bis, terzo comma, c.p.c.;

che non sono state depositate conclusioni o memorie, ma soltanto - dall'avvocato del ricorrente -

R.G. 12345/09

l'avviso di ricevimento la cui mancanza era stata rilevata nella relazione: con il che resta superata l'ipotizzata ragione di inammissibilità del ricorso;

che il Collegio condivide le restanti considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio; per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sondrio in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2010.

Il Presidente

Stefano Petitti
[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
n. 25010 2011

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. [REDACTED] in forma legale.

Roma, il 15 LUG 2011

Il Funzionario Giudiziario
Mario Romano DI PINTI



A seguito della rimessione della causa disposta dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Sondrio, chiamato a pronunciarsi nel merito dell'opposizione al verbale emesso dal Comune di Sondrio a carico del proprietario di autocaravan per violazione del divieto di transito alle autocaravan, con sentenza n. 237/2012 depositata il 17 agosto 2012, annullava il verbale condannando l'ente proprietario della strada al pagamento delle spese legali.

1650/11 R.G.

**Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT.	N°	237/12
DATA		17 AGO. 2012
DEPOSITO		
R.G.	N°	1650/11
CRON	N°	46261/2
REP.	N°	

TRIBUNALE DI SONDRIO

Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1650/2011, avente per oggetto “opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981”, promossa

da

[REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente in via [REDACTED]

rappresentato e difeso dall’avv. Assunta Brunetti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in Firenze, via San Niccolò n. 21

ATTORE

contro

COMUNE DI GROSIO (P.I. 00118960145), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Ing. Antonio Pruner, con sede in Grosio, via Roma n. 35

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in [REDACTED]

CONVENUTO

-CONCLUSIONI DELLE PARTI-

Appellante – “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in riforma della sentenza impugnata:

- annullare il verbale di contestazione n. 130/2006 emesso dalla Polizia Locale di Grosio il 21.10.2006 nei confronti del Sig. [REDACTED];
- condannare il Comune di Grosio al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e di rinvio”

Appellato – “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, disattesa ogni contraria istanza:

- confermare il verbale di contestazione n. 130/2006 emesso dalla Polizia Locale di Grosio il 21.10.2006 nei confronti del signor [REDACTED];
- confermare la condanna del signor [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite del grado di appello e condannare il signor [REDACTED] al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. relativi al presente grado di giudizio”.”



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella Cancelleria del Giudice di Pace di Tirano in data 24.10.2006, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. 130/2006 emesso in data 21.10.2006 dalla Polizia Locale di Grosio, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 6 4° comma lett. B) del Codice della Strada in quanto il suo veicolo autocaravan Mercedes targato [REDACTED] veniva trovato “*in sosta in località Eita in Valgrosina superando la località Fusino oltre la quale la segnaletica vieta il transito agli autocaravan*”.

Il [REDACTED] nel suo ricorso lamentava in particolare l'illegittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio n.336/2005 quale atto presupposto del verbale chiedendone la disapplicazione.

Il Comune di Grosio si costituiva in giudizio depositando la documentazione relativa all'accertamento della contestata violazione, affermando la piena legittimità del verbale di accertamento e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con sentenza n. 126/07 depositata in data 03.05.2007, il Giudice di pace di Tirano rigettava il ricorso.

[REDACTED] proponeva appello al Tribunale di Sondrio contro tale sentenza, chiedendone la integrale riforma, e il Comune di Grosio si costituiva in giudizio istando invece per la conferma del provvedimento impugnato. Con sentenza n.62/2008, il Tribunale di Sondrio respingeva il ricorso ritenendo la sentenza del Giudice di Pace di Tirano “condivisibile e ben motivata”, e altrettanto “legittima e ben motivata” l'ordinanza n. 336 del Comune di Grosio.



Contro tale decisione [REDACTED] proponeva ricorso per Cassazione. Con ordinanza n.14014/11 depositata il 25.06.2011, la Suprema Corte accoglieva il ricorso con rinvio al Tribunale di Sondrio ritenendo che: «Alle articolate deduzioni dell'appellante sulla illegittimità dell'ordinanza impositiva del divieto di transito, infatti, il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che "l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata" e con il generico e criptico rilievo che "nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale" (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che "il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la Val Grosina, appare pienamente condivisibile"). Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione».

Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. notificato in data 04.11.2011, [REDACTED] conveniva da ultimo nel presente giudizio il Comune di Grosio innanzi al Tribunale di Sondrio, chiedendo nuovamente l'annullamento del verbale di contestazione n. 130/2006 emesso nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Grosio previa disapplicazione dell'ordinanza del Comune di Grosio n. 336/2005 in quanto illegittima.

Il Comune di Grosio si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 31.01.2012, nella quale chiedeva la conferma del verbale di accertamento.

All'udienza del 04.04.2012, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appellante chiede l'annullamento del verbale di accertamento n. 130/2006 emesso a suo carico dalla Polizia Locale di Sondrio in data 21.10.2006 in quanto posto in essere in esecuzione dell'ordinanza n. 336/2005 ritenuta illegittima per diverse ragioni e pertanto da disapplicare.

In particolare, l'appellante evidenzia i seguenti vizi di legittimità dell'ordinanza:

- a) eccesso di potere per sviamento in quanto il provvedimento, emesso a norma dell'art. 6 del Codice della Strada, che è deputato alla tutela della circolazione stradale, sarebbe invece stato emesso per ragioni di salvaguardia ambientale;
- b) violazione degli artt. 185 – 15 del Codice della Strada, che già prevedono una sanzione specifica per lo scarico dei residui organici e delle acque su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario;
- c) difetto di motivazione con riguardo alla indicazione di carenze strutturali della strada “sia per la larghezza sia per la pendenza”, ed illogicità della medesima laddove restringe il divieto basato su tali presupposti unicamente a caravan, autocaravan e autobus non estendendolo a veicoli di dimensioni superiori (e prevedendo pertanto a fronte di un limite oggettivo dato dalle condizioni della strada dei divieti soggettivi)

L'appellante contesta altresì l'inserimento della strada tra quelle agro-silvo-pastorali, operata dal Comune di Grosio solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione, e segnala che, da ultimo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffidato il Comune di Grosio *“a rimuovere la segnaletica istituita con ordinanza n. 336/2005 in quanto illegittima”*.



Il Comune convenuto ha replicato alle censure dell'appellante nel seguente modo. Quanto all'asserito eccesso di potere per svilimento, ha evidenziato che la finalità dell'ordinanza era primariamente quella di salvaguardare la circolazione su una strada in forte pendenza, di limitata larghezza, con fondo particolare e lungo periodo di intransitabilità, tutte circostanze che hanno indotto lo stesso Comune alla sua classificazione come strada agro-silvo-pastorale. In ogni caso, il Comune ha dedotto rientrare nella sua piena discrezionalità anche la tutela ambientale della zona, indicata nel P.T.C.P. della Provincia di Sondrio tra le aree di particolare interesse naturalistico e paesistico.

Il Comune ha altresì rilevato, quanto all'eccipa carenza di motivazione e di istruttoria dell'ordinanza sul punto, che le caratteristiche di pendenza e larghezza della strada, pur se non indicate esplicitamente nell'ordinanza, erano da ritenersi implicite nella classificazione della medesima come strada agro-silvo-pastorale. Quanto alla dedotta illogicità della motivazione, invece, ha giustificato la pretesa discriminazione tra caravan, autocaravan e autobus da un lato, e mezzi di più grosse dimensioni come per esempio trattori agricoli e autocarri con la duplice considerazione, da un lato, che questi ultimi presentano caratteristiche meccaniche tali da permettere loro agevolmente il superamento di forti pendenze e di fondi dissestati, dall'altro che i primi sono mezzi tendenzialmente destinati al trasporto di numerose persone a fini turistici, e che pertanto l'ordinanza è pure volta alla tutela della pubblica incolumità.

Dopo il deposito delle memorie di replica, la difesa dell'appellante ■■■■■ ha depositato nota con allegata l'ordinanza n. 514 in data 04.06.2012 con la quale il Comune di Grosio ha revocato l'ordinanza n. 366/2005 sulla cui illegittimità si fondeva (e si fonda) l'opposizione



proposta dallo stesso [REDACTED] avverso il verbale di accertamento n. 130/2006 del 21.10.2006.

Ritiene questo Giudice che il venir meno dell'ordinanza n. 366/2005, che costituisce atto presupposto del verbale di accertamento oggetto della presente impugnazione, non possa che comportare la caducazione anche del verbale di accertamento oggetto di impugnazione che in detta ordinanza trovava il proprio fondamento.

La richiesta di annullamento del verbale di accertamento avanzata da parte opponente deve, pertanto, essere accolta.

Sul punto, significativa è la pronuncia n. 828 del 28 maggio 1993 della Sezione I della Corte di Cassazione la quale, affrontando proprio il problema della sopravvenienza in corso di giudizio di opposizione di provvedimento in autotutela della Pubblica Amministrazione che revoca l'atto ritenuto illegittimo, così ha stabilito: "La questione da risolvere attiene piuttosto al raccordo tra l'esercizio del potere d'annullamento o revoca dell'ordinanza-ingiunzione e il diritto dell'interessato a proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689. Ebbene, se la rimozione del provvedimento ingiuntivo intervenga prima che tale diritto sia stato esercitato e lo stesso non sia rinnovato, vengono meno tanto l'interesse che il presupposto per proporre l'opposizione. Se, invece, questa al momento della revoca o dell'annullamento sia già intervenuta e sia, quindi, pendente il relativo giudizio, il pretore deve dare atto della cessazione della materia del contendere".



La sentenza sopra riportata si riferisce all'ipotesi in cui oggetto dell'impugnazione sia direttamente l'ordinanza-ingiunzione e non già il provvedimento amministrativo posto in essere in esecuzione della medesima.

Per questa ragione, nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata, permanendo in vigore il verbale di accertamento della Polizia Locale di Grosio non espressamente revocato dal Comune.

Occorre peraltro rilevare che la rimozione in autotutela dell'ordinanza n. 366/2005 da parte del Comune di Grosio ha costituito una presa d'atto della illegittimità del provvedimento.

Sotto tale profilo, non può non evidenziarsi che anche le censure di illegittimità mosse dall'appellante alla suddetta ordinanza. L'ordinanza è certamente carente sotto il profilo della motivazione, omettendo totalmente di giustificare la esclusione dei soli caravan, autocaravan e autobus dalla circolazione sulla strada Fusino – Eita (la giustificazione è stata fornita dal Comune solo ex post negli atti del presente giudizio e di quelli che lo hanno preceduto). La stessa, inoltre, si sovrappone, illegittimamente derogandovi, alla disciplina dettata dal Codice della Strada agli artt. 185 e 15.

L'illegittimità dell'ordinanza è stata riconosciuta peraltro anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha diffidato il Comune dal rimuovere la segnaletica di divieto di accesso per caravan e autobus posta all'imbocco della strada (diffida per effetto della quale il Comune di Grosio si è determinato a revocare l'ordinanza medesima).

L'appello, pertanto, è fondato nel merito e deve conseguentemente essere annullato il verbale di accertamento della Polizia Locale di Grosio n. 130/2006 emesso a carico di [REDACTED] in quanto esecutivo di ordinanza illegittima.

Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi anteriori vanno liquidate ponendole tutte a carico del Comune di Grosio, in virtù del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio promosso con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 08.11.2011 da [REDACTED], ogni contraria istanza reietta


1. Annulla il verbale di contestazione n. 130/2006 emesso dalla Polizia Locale di Grosioin data 21.10.2006 nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED]
2. Condanna il Comune di Grosio a rifondere a [REDACTED] le spese del presente giudizio di rinvio che si liquidano in complessivi euro 1612,00 di cui euro 222,00 per spese anticipate, euro 580,00 per diritti ed euro 810,00 per onorari, oltre a spese generali al 12,5%, I.V.A. e accessori come per legge
3. Condanna il Comune di Grosio a rifondere a [REDACTED] le spese dei gradi del giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace di Tirano, che si liquidano in complessivi euro 1000,00 di cui euro 350,00 per onorari ed euro 650,00 per diritti, oltre a spese generali al 12,5%, I.V.A. e accessori come per legge
4. Condanna il Comune di Grosio a rifondere a [REDACTED] le spese del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Tirano, che si liquidano in complessivi euro 1200,00, comprensivi di diritti e onorari, oltre a spese generali al 12,5%, I.V.A. e accessori come per legge



5. Condanna il Comune di Grosio a rifondere a [REDACTED] le spese del giudizio davanti alla Corte di Cassazione che si liquidano in complessivi euro 2000,00 di cui euro 800,00 per onorari ed euro 1200,00 per diritti oltre a spese generali al 12,5%, I.V.A. e accessori come per legge

Così deciso in Sondrio, l'8 agosto 2012

Il Giudice

Luca Fazio


TRIBUNALE DI SONDRIO
Visto, depositato in cancelleria
Oggi 17 AGO. 2012.


JL CANCELLIERE
Aldo Paniga




Sentenza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Caorle

Un esempio di pronuncia, questa volta sfavorevole al ricorrente, è la sentenza n. 20842/16 depositata il 14 ottobre 2016 con cui la Suprema Corte ha avallato la decisione del Tribunale di Venezia, che aveva confermato la sanzione emessa dal Comune di Caorle per divieto di sosta alle autocaravan. In questo caso la Corte ha condiviso la decisione del giudice di appello, secondo cui il divieto sarebbe stato motivato da esigenze della circolazione connesse alle caratteristiche della strada, senza ravvisare violazioni di legge e disparità di trattamento.

Di seguito il testo integrale della sentenza.





20842/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETTITI

- Presidente -

Oggetto
SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

Ud. 24/06/2016 - PL

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ric. n. 8250/2015

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8250-2015 proposto da:

[REDAZIONE] eletivamente domiciliato in ROMA, [REDAZIONE]
[REDAZIONE], presso lo studio dell'avvocato [REDAZIONE]
[REDAZIONE], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
Ricorso;

- ricorrente -

nonché contro

PREFETTURA UTG VENEZIA, in persona del Prefetto pro tempore, eletivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'PORTOGHIESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende., ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1876/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA del 27/02/2014, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

Ric. 2015 n. 08250 sez. M2 - ud. 24-06-2016

-2-



Ritenuto che [REDACTED] ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia, depositata il 17 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Portogruaro n. 145 del 2010, di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Venezia perché, in violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, del d.lgs. n. 295 del 1992, il sig. [REDACTED] aveva sosta con il veicolo autocaravan in zona vietata ai veicoli del tipo indicato, come da ordinanza sindacale del Comune di Caorle n. 246 del 30 aprile 2002;

che il Tribunale ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Sindaco di Caorle, in quanto motivata da particolari esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche strutturali della strada in oggetto, che giustificavano il divieto riferito specificamente ai mezzi autocaravan, notoriamente di ampiezza maggiore delle autovetture, non essendo rilevante, in senso contrario, la genericità del riferimento al superamento dell'area di sosta da parte del mezzo, ;

che il ricorso, affidato a tre motivi, è stato notificato alla Prefettura UTG di Venezia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che non ha svolto difesa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorrente deduce, nell'ordine: 1) violazione degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 285 del 1992, e contesta che l'ordinanza sindacale era stata adottata in carenza di istruttoria in riferimento alle esigenze di circolazione e alle caratteristiche della strada in oggetto, ed era connotata da illegalità in quanto istitutiva del divieto per tipologia di veicolo anziché per dimensioni; 2) violazione dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, che equipa le autocaravan agli altri veicoli, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento; 3) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul-



la eccepita illegittimità dell'ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive del Ministero dei trasporti in materia di circolazione e sosta di autocaravan;

che le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondate;

che il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legittimità del divieto contenuto nell'ordinanza sindacale, in quanto motivato da esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di notevole pregio ambientale, ed ha escluso che integrasse violazione di legge la individuazione dei destinatari del divieto con l'indicazione della tipologia di veicoli – autocaravan – anziché con indicazione delle dimensioni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità di modelli, risultavano comunque eccidenti la sagoma degli stalli presenti su Riva del Varoggio, affermazione quest'ultima che non risulta censurata;

che non si ravvisa la denunciata disparità di trattamento tra autocaravan ed altri mezzi, atteso che l'ordinanza sindacale richiama anche l'esigenza di garantire «alternanza nelle soste» nella zona indicata, e sotto tale profilo viene meno la possibilità di istituire una comparazione tra autocaravan ed altri mezzi;

che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell'ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla legittimità dell'ordinanza sindacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, implicitamente, anche con riferimento alla denunciata inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motivazionali sul punto non sono sussumibile nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.;



che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difesa;

che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Omella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi _____

14 OTT. 2016
Il Funzionario Giudiziario

Il perché della sentenza *anticamper*

Una pronuncia della Suprema Corte, a prescindere dall'esito del processo, genera sempre interesse, perché dall'organo di vertice della giurisdizione ordinaria ci si aspetta una lezione di diritto: un vero e proprio insegnamento. Eppure, la sentenza n. 20842 del 24 giugno 2016 ha tradito tali aspettative.

Con tale pronuncia la Cassazione ha condiviso la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato le censure sollevate da un nostro associato, sanzionato per divieto di sosta permanente alle autocaravan e auto con caravan in località Riva del Varoggio, istituito dal Comune di Caorle (VE) con ordinanza sindacale n. 246 del 30 aprile 2002.

Occorre premettere che quando si critica una sentenza che non riconosce le ragioni che sosteniamo si corrono almeno due rischi: il primo, di apparire superbi o assolutisti, al punto da non accettare la decisione a prescindere dalle argomentazioni che la sostengono; il secondo, di giustificare l'esito della causa invocando cavilli processuali.

Per evitare questi rischi si rende opportuno illustrare, non senza necessarie semplificazioni dovute al tecnicismo della materia, alcune caratteristiche del ricorso per cassazione e del sindacato della Corte e come esse influiscano sia sull'esito del giudizio, sia sugli effetti della sentenza, oltre a spiegare i motivi per cui disapproviamo la sentenza.

In estrema sintesi, poiché la decisione della Corte di Cassazione – che non vincola gli altri giudici – dipende da come si sono svolti i precedenti gradi di giudizio e da come sono stati articolati i motivi di ricorso, nulla esclude che sulla medesima questione si giunga a un risultato diverso.

L'esito del processo è stato poi condizionato dal divieto di produrre nuovi documenti: infatti, non è stato possibile produrre la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che censurava l'ordinanza *anticamper* del Comune di Caorle, intervenuta successivamente al giudizio di appello.

Inoltre, la Corte, da un lato ha travisato e confuso le censure, e dall'altro pare liquidare frettolosamente le questioni sollevate, senza spiegare in modo chiaro le ragioni che stanno alla base della valutazione di infondatezza dei motivi di ricorso. Pertanto, non appena si ripresenterà l'occasione, riproporremo la questione in giudizio facendo valere le ragioni per le quali ritieniamo superabile questo orientamento, anche alla luce di quelle direttive emanate dal Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti che non è stato possibile produrre. A tal proposito è forse il tempo di eliminare il divieto di deposito di documenti diversi da quelli prodotti nei precedenti gradi del processo, consentendo la produzione negli stessi limiti in cui è consentita in grado di appello, ossia quando la parte dimostri di non aver potuto produrla per causa a essa non imputabile.

Diritto-dovere di tutti è sollecitare Governo e parlamentari a intervenire subito.

* * * * *

Conseguenze di alcune caratteristiche del ricorso e del sindacato della Corte sull'esito del giudizio e sugli effetti della sentenza.

Il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione a motivi limitati e tassativi, in quanto si possono far valere soltanto gli errori nel procedere e nel giudicare previsti tassativamente dall'art. 360 c.p.c.

I motivi di ricorso per cassazione devono, a pena di inammissibilità, inerire a questioni già sollevate nei precedenti gradi di giudizio.

Avanti la Suprema Corte non è consentita l'allegazione di fatti nuovi e/o diversi rilevanti ai fini della decisione e non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo.

Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio perché con esso non si potrà far valere l'ingiustizia della sentenza impugnata ma solo gli errori nel procedere e nel giudicare. Si parla di critica vincolata e di cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio.

Oggetto del giudizio di cassazione è solamente il vizio denunciato e non il rapporto sostanziale controverso. Il sindacato della Corte, pertanto, è limitato all'esame della sussistenza o meno dei suddetti errori.

Queste caratteristiche hanno almeno le seguenti implicazioni:

- non sono prospettabili per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, sicché, la possibilità di portare all'attenzione della Corte le varie questioni dipende dal se e da come tali questioni siano state sollevate nei gradi di giudizio di merito;
- un nuovo documento non prodotto in primo grado che il ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto produrre per causa a esso non imputabile oppure un nuovo documento sopravvenuto

al giudizio di appello non può essere prodotto in Cassazione. Così, ad esempio, è stato per la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che censurava l'ordinanza del Comune di Carole, intervenuta dopo il giudizio di appello e quindi non considerata dalla Corte;

- con la sentenza di rigetto la Corte esclude la sussistenza del vizio **nei limiti in cui esso è stato denunciato dal ricorrente**;
- nel caso di specie (opposizione a sanzione amministrativa ove si contesta in via incidentale la legittimità del provvedimento istitutivo della limitazione contestata) il rigetto si riferisce ai motivi di ricorso così come essi sono stati proposti dal ricorrente ma non conferisce alla sanzione (e al provvedimento presupposto) alcuna «patente» di legittimità. In altri termini, la sanzione (e il suo provvedimento istitutivo), già oggetto di una pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso, può essere nuovamente sottoposta all'esame della Corte ed eventualmente da questa riconosciuta illegittima in relazione a parametri o sotto profili diversi da quelli alla cui stregua la questione precedente era stata esaminata. La decisione di rigetto, infatti, preclude al ricorrente che ha sollevato il motivo di ricorso dichiarato infondato di riproporre la stessa questione nell'ambito di un giudizio tra le stesse parti ma **non esclude che altri ricorrenti, o lo stesso ricorrente nel corso di altri giudizi, sollevino la medesima questione negli stessi termini**. Di conseguenza, **non si può escludere che un motivo già ritenuto infondato possa essere accolto dalla Corte**. Ovviamente la questione può essere sollevata in termini diversi e condurre all'accoglimento del ricorso per fondatezza di un diverso motivo;
- va altresì ricordato che nel nostro ordinamento **i giudici sono soggetti soltanto alla legge** (art. 101 della Costituzione). Ciò significa che, diversamente dai sistemi di *common law*, i magistrati **non sono obbligati a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza**.

Le sentenze della Corte di Cassazione, quindi, non vincolano gli altri giudici. La loro funzione è quella di esplicare un'efficacia persuasiva e didattica derivante dal prestigio dell'organo giudiziario.

Ne deriva che **qualsiasi giudice può decidere la medesima questione di diritto in maniera diversa**.

Motivi per cui riteniamo non condivisibile la sentenza

La Corte, deliberando l'adozione di una motivazione in forma semplificata, ha così deciso:

"(...) il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legittimità del divieto contenuto nell'ordinanza sindacale, in quanto motivato da esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di notevole pregio ambientale, e ha escluso che integrasse violazione di legge la individuazione dei destinatari del divieto con l'indicazione della tipologia di veicoli – autocaravan – anziché con indicazione delle dimensioni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità di modelli, risultano comunque eccedenti la sagoma degli stalli presenti su Riva del Varoggio, affermazione quest'ultima che non risulta censurata";

"(...) non si ravvisa la denunciata disparità di trattamento tra autocaravan e altri mezzi, atteso che l'ordinanza sindacale richiama anche l'esigenza di garantire "alternanza nelle soste" nella zona indicata, e sotto tale profilo viene meno la possibilità di istituire una comparazione tra autocaravan e altri mezzi";

"(...) non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell'ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla legittimità dell'ordinanza sindacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, implicitamente, anche con riferimento alla denunciata inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motivazionali sul punto non sono sussumibile nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."

Di seguito i motivi per cui riteniamo di dissentire dalla sentenza della Corte.

La Corte ha condiviso la decisione del Tribunale, secondo il quale il divieto sarebbe motivato da esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche della strada. In particolare secondo il giudice dell'appello l'esigenza consisterebbe nelle "dimensioni ridotte della strada" con la conseguenza che "la sosta di mezzi ingombranti quali le autocaravan ridurrebbe di molto lo spazio a disposizione dei mezzi in circolazione intralciandone la marcia".

La motivazione è insufficiente.

Nei gradi di giudizio di merito veniva contestata l'inesistenza di tali esigenze e caratteristiche, nonché la carenza di un'attività istruttoria a riguardo.

Alla Suprema Corte si chiedeva di valutare la violazione di legge ossia l'errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 5 comma 3 e dell'articolo 6, comma 4 lettera b) del Codice della Strada i quali, a nostro avviso, esigono che le esigenze della circolazione o le caratteristiche strutturali delle strade non siano semplicemente enunciate, ma siano sorrette da un'attività istruttoria il cui espletamento, anche per estremi, dovrà evincersi dalla lettura dell'ordinanza. Ma la Corte, sul punto, non ha fornito alcuna risposta, cioè non ha spiegato se la mera enunciazione di alcune esigenze e caratteristiche contenuta nel testo dell'ordinanza (senza, cioè, che l'espletamento di un'attività istruttoria si deduca dal testo dell'ordinanza) integri o meno la violazione delle suddette norme di legge.

La Corte precisa che la strada in oggetto è "definita di notevole pregio ambientale".

Il riferimento non è pertinente.

Non si comprende come la Corte abbia riportato una circostanza che non è contenuta in alcuna delle sentenze di merito.

Peraltro l'ordinanza istitutiva del divieto non qualifica affatto la località Riva del Varoggio come di notevole pregio ambientale, ma si limita a menzionare il fatto che tale località si trova in prossimità di (altre) zone di pregio ambientale.

Il riferimento è comunque ininfluente.

Non si vede quale correlazione possa sussistere tra le caratteristiche di una strada definita di pregio ambientale e la sosta delle autocaravan.

La Corte ha condiviso la decisione del Tribunale che non ravvisava la violazione di legge nella previsione di un divieto per tipologia anziché per dimensione poiché le autocaravan, pur nella diversità di modelli, risulterebbero comunque eccedenti la sagoma degli stalli presenti su Riva del Varoggio.

La motivazione non coglie nel segno.

Nei gradi di giudizio di merito veniva contestata sia l'assenza di un'adeguata attività istruttoria, sia l'illogicità di un divieto per tipologia fondato su esigenze e caratteristiche che invece riguardavano le dimensioni delle strade e dei veicoli. Alla Suprema Corte si chiedeva di valutare l'errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 5 comma 3 e dell'articolo 6.,comma 4 lettera b) del Codice della Strada i quali, a nostro avviso, non solo richiedono un'attività

istruttoria che sia menzionata nel provvedimento, ma richiedono altresì che tra le esigenze della circolazione o caratteristiche delle strade da un lato e il divieto adottato dall'altro, sussista un nesso logico.

La Corte non sembra aver fornito una risposta pertinente. L'ordinanza sindacale istituisce un divieto di sosta (segnaletica verticale) la cui violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 4, lettera b) del Codice della Strada e non la segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta il cui mancato rispetto concreta la violazione dell'art. 157 del Codice della Strada. Si tratta di due norme (e di due violazioni) completamente diverse. L'eventuale invasione degli spazi contigui di uno stallo non può essere messa in logica correlazione con un divieto di sosta per tipologia di veicolo.

Al contrario, sono le esigenze della circolazione o le caratteristiche delle strade, previste dall'art. 6 co. 4 lett. b) – e non altre circostanze – a doversi porre in relazione logica col divieto adottato.

Peraltro il ricorrente aveva censurato anche la disparità di trattamento nei confronti delle autocaravan che, esattamente come gli altri veicoli, possono assumere dimensioni diverse, potendo rientrare all'interno degli stalli di sosta tracciati al pari di altri veicoli cui invece la sosta è consentita.

La Corte non ravvisa la disparità di trattamento, in quanto l'ordinanza richiama l'esigenza di garantire "alternanza nelle soste" e sotto tale profilo verrebbe meno la possibilità di istituire una comparazione tra autocaravan e altri veicoli.

La motivazione è anzitutto inaccettabile.

Anche se l'ordinanza sindacale vi fa cenno, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento all'esigenza di garantire l'alternanza delle soste. La Corte di Cassazione non può compiere accertamenti di fatto, ovvero non può dare rilevanza a fatti ulteriori rispetto a quelli dedotti e accertati nella sentenza impugnata. In ogni caso l'argomento non convince. L'ordinanza non prevede una sosta alternata, ma la menziona come esigenza sostenendo che dalla presenza di numerosi autocaravan e auto con caravan derivi l'insufficienza del numero di parcheggi disponibili a garantire la suddetta alternanza.

Nei precedenti gradi di giudizio veniva rilevato che se la sosta alternata non era garantita ciò non poteva dipendere direttamente dal flusso di traffico, né dalla presenza di una tipologia di veicolo (autocaravan) bensì, semmai, dalla mancanza di segnaletica prescrivente una sosta a tempo.

Inoltre, sostenere che la presenza di autocaravan impedisca la rotazione della sosta risulta arbitrario quanto affermare che la presenza di autovetture impedisce la rotazione della sosta agli autocarri.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza muove dal presupposto di un aumento del flusso veicolare durante i fine settimana, ma poi istituisce un divieto permanente di sosta per tutto l'anno.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale, pur riconoscendo una pluralità di "veicoli ingombranti", ha ritenuto immune da vizi l'istituzione del divieto di sosta nei confronti solamente di una delle tipologie di veicoli ingombranti (e non anche delle altre).

Altresì ha ritenuto irrilevante la circostanza che veicoli aventi stesse dimensioni avrebbero dovuto essere soggetti al medesimo divieto, che invece è stato previsto solo per le autocaravan.

Si chiedeva quindi alla Corte di valutare la violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, in quanto dall'interpretazione del Tribunale sarebbe derivata un'ingiustificata discriminazione nei confronti delle autocaravan rispetto alla facoltà di sosta consentita alle altre categorie di veicoli aventi massa o dimensioni pari o superiori alle autocaravan che invece risultano le uniche destinatarie del divieto.

Sotto altro profilo, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle autocaravan che, esattamente come gli altri veicoli, possono assumere dimensioni diverse, potendo rientrare all'interno degli stalli di sosta tracciati al pari di altri veicoli cui invece è consentita la sosta.

Ma la Corte non si è addentrata nell'argomento, tagliando la questione alla radice, utilizzando un argomento che tuttavia non coglie nel segno: se vi fosse stata veramente alternanza nelle soste – cioè a dire con l'istituzione di una sosta a tempo – non vi sarebbe stata alcuna disparità. Ma ciò non corrisponde alla realtà dei fatti.

La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia riguardo alla violazione delle direttive del Ministero in quanto il Tribunale, nel pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza del Comune, ha valutato la violazione di legge e quindi, implicitamente, le direttive del Ministero che sono esplicative della legge mentre eventuali vizi di motivazione non sono sussumibili nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

La Corte ha travisato il motivo.

L'inosservanza delle direttive ministeriali era stata

eccepita relativamente all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Venezia, cioè al provvedimento avverso il quale era stata proposta opposizione.

La Corte, invece, riferisce la censura all'ordinanza del Sindaco di Caorle e muovendo da tale errato presupposto ha sostenuto che il Tribunale si fosse implicitamente pronunciato (sull'ordinanza del Comune).

In realtà il Tribunale si è completamente disinteressato di valutare l'eccezione proposta, omettendo di pronunciarsi sul punto. Invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

Nella sentenza impugnata non risulta alcun passaggio da cui si possa trarre una sorta di motivazione, ancorché implicita, a fondamento della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Venezia opposta sotto il profilo del rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Fermo restando che la Corte non ha compreso il motivo di ricorso, va rilevato che l'inosservanza delle direttive ministeriali implica non solo la violazione delle disposizioni di legge che tali direttive esplicano (art. 185 C.d.S.), ma anche un'autonoma e distinta violazione di legge (art. 5 e 35 C.d.S.).

Di seguito l'iter processuale che ha condotto alla sentenza della Corte di legittimità.

IL FATTO

Il 12 agosto 2007 A.M. sostava con la propria autocaravan in località Riva del Varoggio nel Comune di Caorle e rinveniva sul veicolo il preavviso n. 21501/P con cui era accertata la violazione dell'articolo 7/14 del Codice della Strada. Seguiva la notifica del verbale con cui si contestava il divieto di sosta permanente alle autocaravan e auto con caravan.

L'ORDINANZA

Il divieto in questione è stato istituito dal Comune di Caorle con ordinanza n. 246 del 30 aprile 2002.





CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO VIABILITÀ E INFORTUNISTICA STRADALE	Tel 0421*81345
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Magg. STEFANUTTO Armando	
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Magg. STEFANUTTO Armando	

Prot. Gen. n. _____ del _____
Cat. 04 Cl.1 Fasc.10

Ord. n. 246

ORDINANZA

*SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Riva del Varoggio * Autocaravan)*

Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale

Considerato che durante i fine settimana il flusso veicolare aumenta in modo consistente con seri problemi alla circolazione;

Considerato altresì che, per effetto di tale aumento, il numero di parcheggi disponibili diventa insufficiente a garantire la necessaria alternanza nelle soste, a causa della presenza di numerosi autocaravan ed auto con caravan;

Dato atto inoltre che le aree, ove la sosta per autocaravan ed auto con caravan è vietata, sono ben individuate, con possibilità per gli stessi camperisti di utilizzare tutte le rimanenti aree, con struttura viaria più agevole;

Tenuto conto che Riva del Varoggio risulta essere situato in una zona particolarmente trafficata in prossimità della spiaggia e di zone di notevole pregio ambientale;

Rilevato che in queste zone sostano solitamente numerosi autocaravan ed auto con caravan le cui sagome eccedono di norma la misura dello stallone orizzontale e rendono particolarmente difficoltose, per tale motivo, le manovre degli altri veicoli regolarmente parcheggiati nonché quelli che transitano in detta area;

Tenuto conto altresì dell'esigenza di evitare che il parcheggio di tali veicoli, restando sempre fermi nello stesso luogo per periodi prolungati di tempo, possa causare ingorghi nella circolazione e sottrarre agli altri veicoli, dotati di una più accentuata mobilità, gli spazi necessari per una più frequente alternanza nella sosta;

Considerato altresì che la zona di Riva del Varoggio è ubicata nei pressi del c.d. Traghetto e che per raggiungere la stessa è necessario percorrere completamente tutta la parte di ponente del capoluogo con conseguenti disagi alla viabilità;

Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare il decoro di Riva del Varoggio e garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, impedita dalla sosta irregolare degli autocaravan e delle auto con caravan, nonostante le sanzioni già comminate ai sensi dell'art. 157 comma 5 (... "Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica").

Considerato altresì che l'art. 54 Cds fa una netta distinzione di categorie tra la tipologia strutturale delle autovetture (comma "a") e gli autocaravan (comma "m") che lo stesso codice definisce come veicoli "aventi una speciale carrozzeria";

Visto l'art. 6 comma 4 lett. b), richiamato dall'art. 7 CDS, secondo il quale l'ente proprietario della strada può stabilire divieti per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

Ritenuto che Riva del Varoggio abbia una struttura tale da permettere la sosta alle sole autovetture sussistendo perciò le condizioni per l'applicazione dell'art. 6 comma 4) lett. b), così richiamato dall'art. 7 Cds, nonché in considerazione del fatto che la sicurezza della circolazione veicolare in questa zona potrebbe essere compromessa dalla presenza di questi particolari mezzi che materialmente restringono la carreggiata, già di per sé ridotta;

Richiamata la Delibera di Giunta nr.163 del 11.04.2002 con la quale, sulla scorta di ampia e dettagliata motivazione, si è deliberato di disporre la tutela delle aree del territorio comunale a valenza ambientale e/o turistica, mediante provvedimenti di limitazione e/o divieto alla sosta di autocaravan e autovetture con caravan.

Sentito il parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Tecnici;

Visti gli artt. 6 comma 4 lett. b, 7, 54, 56, 157, 185 del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

per tutte le motivazioni su esposte di vietare la sosta 00.00/24.00 di ogni giorno solare agli autocaravan e alle auto con caravan in Riva del Varoggio.

Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato sulla esecuzione e vigilanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che revoca i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Settore Servizi Tecnici, cui la presente viene inviata per i provvedimenti di competenza.

A norma dell' art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Caorle, li 30/04/2002

Il Responsabile del Corpo di P.M. f.f.

S.Ten. CALCINOTTO Daniele



IL RICORSO AL PREFETTO

Avverso il verbale di accertamento, M.A. proponeva personalmente ricorso ex art. 203 Codice della Strada alla Prefettura-U.T.G. di Venezia, che con ordinanza-ingiunzione prot. n. 200/DEP/2008 notificata il 14.06.2008, respingeva l'impugnativa e intimava il pagamento di 84,00 euro.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso al Giudice di Pace di Portogruaro proposto personalmente ai sensi dell'art. 23 legge n. 689/81,

depositato il 27.06.2008 e rubricato al n. 527/2008 R.G., M.A. opponeva l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Venezia per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 185 C.d.S.;
- inosservanza della direttiva del Ministero dei Trasporti 02.04.2007 prot. n. 0031543;
- inosservanza della circolare del Ministero dell'Interno 14.01.2008 prot. n. 0000277;
- illegittimità dell'ordinanza del Comune di Caorle n. 246 del 30.04.2002 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in riva del Varoggio per

- violazione di legge (art. 6 co. 4 lett. b) del C.d.S.) ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, genericità, erroneità dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento;
- violazione dell'art. 383 reg. es. C.d.S. per errate indicazioni a verbale;
- violazione dell'art. 120 reg. es. C.d.S. per erroneità del pannello integrativo del divieto di sosta.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Venezia che si riportava alle controdeduzioni dell'organo accertatore predisposte in sede di ricorso prefettizio, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 145/10 depositata il 04.06.2010 il Giudice di Pace di Portogruaro respingeva l'opposizione confermando l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Venezia e compensava le spese di lite.

Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge:

"Il ricorso appare infondato.

Invero le lagnanze di parte ricorrente si fondano su delle direttive che sarebbero state date dal Ministero dell'Interno, sulla scorta delle quali le ordinanze limitative della sosta per gli autocaravan e auto con caravan sarebbero illegittime, atteso che tali tipologie di mezzi sono soggetti alla medesima disciplina prevista per gli altri veicoli. Nel caso di specie, tra l'altro, tali direttive prendevano in esame provvedimenti specifici assunti da un determinato comune e dalla Prefettura di Firenze ed erano dirette a sanzionare ordinanze prive di motivazione oppure non conformi alla legge per eccesso di potere. In realtà le direttive richiamate stabiliscono che i divieti per tali tipologie di veicoli debbono essere motivati da criteri tecnici.

Ora, letta l'ordinanza che viene ritenuta da parte ricorrente frutto di abuso di potere, la stessa appare idoneamente motivata e giustificata da motivi tecnici riconlegati alle problematiche cagionate dalle sagome dei predetti automezzi che, eccedendo la misura dell'area di sosta, intralciano il traffico e rendono particolarmente difficoltose le manovre degli altri veicoli regolarmente parcheggiati o in transito.

Tale ordinanza quindi non ha alcun contenuto o fine discriminatorio, atteso che nel corpo della stessa si dà altresì atto che le aree interdette a tale tipologia di veicoli sono esigue, con possibilità per i camperisti di utilizzare tutte le altre aree rimanenti, ivi comprese quelle idoneamente attrezzate.

Inoltre non può essere messo in dubbio il potere dell'Ente proprietario della strada – ex art. 6 comma 4 lett. b),

come richiamato dall'art. 7 del C.d.S. – di stabilire divieti per determinate categorie di utenti, quando tali divieti siano giustificati dalle esigenze della circolazione o dalle caratteristiche della strada".

IL GIUDIZIO DI APPELLO

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro n. 145/2010, M.A. proponeva appello al Tribunale di Venezia. Con atto di citazione notificato il 19.07.2011 criticava l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure e ai sensi dell'art. 346 c.p.c. riproponeva le censure di primo grado. In particolare, M.A. interponeva appello affidandosi ai seguenti motivi:

- illegittimità dell'ordinanza del Comune di Caorle n. 246 del 30 aprile 2002 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in riva del Varoggio, per violazione di legge (art. 6 co. 4 lett. b) e art. 185 C.d.S.) ed eccesso di potere sotto i profili del difetto d'istruttoria, genericità, erroneità dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento;
- violazione delle direttive del Ministero dei Trasporti rese con nota 02.04.2007 prot. n. 0031543 ai sensi degli artt. 5 co. 1 e 35 co. 1 del C.d.S. nonché della circolare del Ministero dell'Interno 14.01.2008 prot. n. 0000277;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.

Si costituiva in giudizio la Prefettura-U.T.G. di Venezia che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 novembre 2011 concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 1876/2014 depositata il 17.09.2014 il Tribunale di Venezia in persona della Dr. Silvia Bianchi, nel rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado ha rilevato:

"Se è pur logico ritenere che le autocaravan abbiano dimensioni diverse l'una dall'altra, è nozione di comune esperienza che le stesse siano comunque più grandi delle autovetture, e ciò sia avuto riguardo alla loro larghezza sia avuto riguardo alla loro lunghezza.

Né parte appellante ipotizza che una autocaravan possa avere le medesime dimensioni di una autovettura ovvero afferma che l'autocaravan di proprietà del sig. M. abbia una sagoma uguale o inferiore rispetto alla misura dello stallo.

Al contrario, nel ricorso avanti al giudice a quo il sig. M. indica, quali veicoli di pari ingombro e massa delle autocaravan, 'trattori agricoli e autocarri' (pag. 5).

Di conseguenza, deve ritenersi affatto logico che, nel caso in esame, sia vietata la sosta lungo riva del Varoggio alle autocaravan, posto che dalle foto in atti risulta che la strada ha dimensioni ridotte e che, quindi, la sosta di mezzi ingombranti quali le autocaravan ridurrebbe di molto lo spazio a disposizione dei mezzi in circolazione, intralciandone la marcia.

Sussistono, quindi, specifiche motivazioni, dettate da particolari esigenze di circolazione e da particolari caratteristiche strutturali della strada espressamente indicate nella ordinanza n. 246 del 2002, le quali giustificano il divieto di sosta per la specifica categoria di utenti.

La ordinanza in esame appare essere, quindi, affatto legittima, in quanto l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza motivata di cui all'art. 5 c. 3 CdS, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).

Quanto, poi, alla circostanza, rilevata da parte appellante, secondo cui il divieto avrebbe dovuto essere imposto avendo riguardo alle dimensioni del mezzo in generale e non con riferimento a una particolare tipologia di veicoli (nella specie, autocaravan), la stessa non appare rilevante ai fini della decisione della presente controversia: una volta dato per ammesso e provato che le autocaravan eccedono sempre la sagoma degli stalli presenti su riva del Varoggio e che ciò comporta problemi per la circolazione, un tanto è sufficiente per affermare la legittimità del divieto di sosta imposto con la ordinanza qui in esame, a nulla rilevando che medesimo divieto dovrebbe essere imposto anche ad altri mezzi.

Infine va detto che la motivazione della ordinanza 246/2002 sin qui esaminata appare sufficiente a giustificare il divieto di sosta delle autocaravan lungo riva del Varoggio, di talché risulta superfluo valutare la correttezza delle ulteriori motivazioni addotte nella medesima ordinanza.

Per tutto quanto sin qui detto, la impugnazione proposta va rigettata e la sentenza appellata va integralmente confermata.

Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della oggettiva non pertinenza e genericità dei motivi, diversi da quello preso in esame nella presente sede, posti a sostegno della ordinanza sindacale n. 246/2002".

Il Giudice dell'appello, in sostanza, riteneva legittima l'ordinanza del Comune di Caorle n. 246/2002

poiché "risulta che la strada ha dimensioni ridotte e che, quindi, la sosta di mezzi ingombranti quali le autocaravan ridurrebbe di molto lo spazio a disposizione dei mezzi in circolazione, intralciandone la marcia", al contempo ritenendo la "oggettiva non pertinenza e genericità dei motivi, diversi da quello preso in esame nella presente sede, posti a sostegno della ordinanza sindacale n. 246/2002".

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia veniva proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi:

- violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.): violazione dell'art. 5 co. 3 e dell'art. 6 co. 4, lett. b) del C.d.S., in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade a fondamento del divieto di sosta alle autocaravan;
- violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.): violazione dell'art. 185 co. 1 Codice della Strada, per disparità di trattamento delle autocaravan;
- nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.): omessa pronuncia (*error in procedendo*) ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla domanda di violazione di direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emesse ai sensi degli artt. 5 co. 1 e 35 co. 1 del C.d.S..

La Prefettura di Venezia non svolgeva difese.

Con sentenza n. 20842 del 24 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso così motivando:

"Considerato (...) che il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legittimità del divieto contenuto nell'ordinanza sindacale, in quanto motivato da esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di notevole pregio ambientale, ed ha escluso che integrasse violazione di legge la individuazione dei destinatari del divieto con l'indicazione della tipologia di veicoli – autocaravan – anziché con indicazione delle dimensioni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità di modelli, risultano comunque eccedenti la sagoma degli stalli presenti su Riva del Varoggio, affermazione quest'ultima che non risulta censurata";

"che non si ravvisa la denunciata disparità di trattamento tra autocaravan ed altri mezzi, atteso che l'ordinanza sindacale richiama anche l'esigenza di garantire "alternanza nelle soste" nella zona indicata, e sotto tale profilo viene meno la possibilità di istituire una compa-

*razione tra autocaravan e altri mezzi";
"che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell'ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla legittimità dell'ordinanza sin-*

dacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, implicitamente, anche con riferimento alla denunciata inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motivazionali sul punto non sono sussumibile nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."

LA NOSTRA MISSIONE

Posto che l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** tutela l'interesse collettivo degli utenti in autocaravan, le azioni future avranno l'obiettivo di:

- ottenere la revoca dell'ordinanza n. 246 del 30 aprile 2002 con conseguente rimozione dei divieti di sosta alle autocaravan in Riva del Varoggio;
- fornire supporto gratuito ai camperisti contravvenzionati nel Comune di Caorle;
- sollecitare gli eletti (Governo e parlamentari) a modificare il Codice di procedura civile consentendo, come nel grado di appello, il deposito di documenti diversi da quelli prodotti nei precedenti gradi del processo quando la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa a essa non imputabile.

L'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** metterà in campo tutte le opportune risorse e conoscenze per ottenere la libera circolazione e sosta delle autocaravan: anche a Caorle.

Non c'è vittoria senza avversità: San Vincenzo, Castiglione della Pescaia e Grosio ne sono esempi. Anni e anni di azioni, ricorsi, interventi che grazie alla tenacia e caparbietà hanno visto un esito positivo per tutti i camperisti.

Proprio a Grosio, nonostante due sentenze sfavorevoli, la costanza dell'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** è stata premiata, arrivando a ripristinare la legge. Un'odissea giudiziaria che ha preso avvio dal difetto di motivazione ed eccesso di potere dell'ordinanza n. 336/2005 del Comune di Grosio. Il Giudice di Pace di Tirano prima, e il Tribunale di Sondrio poi, confermavano il verbale impugnato e la legittimità dell'ordinanza comunale, a dispetto di quell'obbligo di motivazione, la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l'*iter* logico, attraverso il quale il potere – amministrativo o giurisdizionale – viene esercitato. Un difetto di motivazione che dal Comune di Grosio, responsabile di un'ordinanza patologica, si trasmetteva alle pronunce giurisdizionali di primo e secondo grado: sentenze neppure apparentemente motivate. La pronuncia del Tribunale veniva pertanto impugnata e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza d'appello e rinviando al Tribunale di Sondrio che ha riconosciuto l'illegittimità dell'ordinanza comunale.

Ci sono voluti più di 6 anni per far cambiare orientamento al Tribunale di Sondrio, passando per la Cassazione, ma alla fine i diritti delle famiglie in autocaravan hanno trovato soddisfazione.

Se l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** è riuscita a dar voce ai diritti dei camperisti in tutte le sedi, conseguendo continui risultati, è grazie alla fiducia dei camperisti che l'hanno supportata con la propria adesione. Fintanto che le famiglie in autocaravan capiranno che restare uniti è l'unica garanzia, l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** non si arrenderà mai, intervenendo per rimuovere qualsiasi ostacolo, anche di natura procedurale, per far valere i diritti dei camperisti.

L'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** è autofinanziata e, per offrirti informazione indipendente e assistenza, ha da sempre deciso di non usufruire di finanziamenti pubblici, né di ospitare pubblicità a pagamento. Dal 1985 è presente con azioni concrete e verificabili per difendere il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan, visionabili aprendo www.coordinamentocameristi.it nel settore **ostacoli da rimuovere**.

Il proseguimento dipende da te: se vuoi mantenerla in vita, iscriviti e fai iscrivere i camperisti che incontri.

Sono solo 35 euro all'anno per equipaggio.

La rivista **inCAMPER** (dal 1988 organo d'informazione dell'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**) è una pubblicazione fuori commercio, priva di pubblicità a pagamento, i cui numeri sono scaricabili gratuitamente aprendo www.incamper.org.

6. Istanza alla Corte dei Conti

In alcuni casi l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto l'intervento della Corte dei Conti affinché l'ente proprietario della strada fosse sanzionato per aver emesso un provvedimento anticamper palesemente illegittimo creando oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. Tale azione è stata intrapresa ad esempio contro il Comune di Livorno considerata l'eclatante illegittimità della determinazione dirigenziale n. 5/2011 istitutiva della riserva di parcheggio alle autovetture in via Minghi e considerate altresì tutte le opportunità concesse al Comune di revocare il provvedimento e annullare d'ufficio le sanzioni emesse a carico di un proprietario di autocaravan. L'ostinazione dell'amministrazione comunale è costata ai cittadini di Livorno oltre 1.500 euro di spese legali.

Firenze, 6 marzo 2015

P.e.c.

Alla Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
via de' Servi 17
50122 Firenze
toscana.controllo@corteconticert.it

**Oggetto: Comune di Livorno/Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Esposto.**

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) in persona del legale rappresentante in carica Sig.ra Isabella Cocolo con sede a Firenze in via San Niccolò 21 (doc. 1) e del Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis* (doc. 2) per esporre quanto segue.

Premesso che

Con determinazione dirigenziale n. 5/2011 il Comune di Livorno riservava la sosta in via Minghi alle sole autovetture perché *"come evidenziato da una nota dell'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, la sosta delle autocaravan...è fonte di potenziale pregiudizio dello stato di sicurezza dei luoghi soprattutto in ordine alla presenza di vicini edifici di civili abitazioni"* (doc. 3). L'illegittima limitazione alla circolazione delle autocaravan disposta con la suddetta determinazione era basata sulla nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 del 31 gennaio 2011 (doc. 4). Con tale nota, i Vigili del Fuoco invitavano il Comune a interdire la sosta alle autocaravan in quanto pericolose per la pubblica incolumità. Una prescrizione abnorme e viziata da eccesso di potere. Il Sig. *omissis* era sanzionato ben cinque volte per aver sostato con la propria autocaravan in via Adolfo Minghi in violazione della segnaletica istituita con determinazione comunale n. 5 del 1º marzo 2011. Le sanzioni elevate a carico del Sig. *omissis* generavano molteplici procedimenti amministrativi e giurisdizionali. In particolare, il primo verbale n. 415314 emesso in data 8.03.2011 era impugnato al Prefetto ex art. 203 c.d.s. Avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Prefettura di Livorno respingeva il ricorso, l'odierno appellante ricorreva al Giudice di Pace. La causa iscritta al n. R.G. 3536/2011 era decisa con sentenza di rigetto n. 261/2012 del 5 marzo 2011 (doc. 5).

- I verbali n. 437397 e n. 451799 rispettivamente emessi in data 26.07.2011 e 11.11.2011 erano archiviati dalla Prefettura di Livorno visto l'annullamento della determinazione comunale n. 5/2011 quale atto presupposto delle sanzioni intervenuto nelle more del procedimento (docc. 6, 7).

- I verbali n. 459846/2011 e n. 452586/2011 rispettivamente emessi in data 3.10.2011 e 8.10.2011 erano impugnati dinanzi al Giudice di Pace di Livorno che con sentenza n. 415/2012 rigettava l'opposizione (doc. 8).

- Con atto di appello del 29 novembre 2012 regolarmente notificato al Comune di Livorno, il Sig. *omissis* impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 415/2012 (doc. 9).
- Con sentenza del 3 aprile 2014, il Tribunale di Livorno accoglieva l'appello con conseguente annullamento delle sanzioni e condanna del Comune al pagamento di €1.300,00 a titolo di spese legali oltre accessori di legge (doc. 10).
- Con nota del 5 marzo 2015, il Sig. *omissis* per il tramite della scrivente chiedeva al Comune di Livorno di pagare la somma di €1.660,60 in esecuzione della suddetta sentenza del Tribunale di Livorno (doc. 11).

Considerato che

- Già il 31 ottobre 2011, questa difesa chiedeva al Comune di Livorno di annullare la determinazione n. 5/2011 quale provvedimento illegittimo e atto presupposto delle sanzioni emesse a carico del Sig. *omissis* (doc. 12).
- Il 2 novembre 2011 si invitava anche il Comando dei Vigili del Fuoco ad annullare la prescrizione prot. n. 1458/2011 (doc. 13).
- Con ulteriore istanza del 2 novembre 2011 si chiedeva altresì al Comune di Livorno di trasmettere gli atti richiamati nella determinazione dirigenziale n. 5/2011 e di precisare la disposizione del Codice della Strada fonte del provvedimento (doc. 14).
- In risposta, il 22 novembre 2011 il Comune specificava che la determinazione n. 5/2011 era fondata sugli artt. 7 e 39 c.d.s. e 120, co. 1, lett. c) reg. es. c.d.s. (doc. 15) e trasmetteva gli atti richiesti tra cui il rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (NOSU) (doc. 16).
- Il 2 dicembre 2011, il Sig. *omissis* chiedeva alla Polizia Municipale di Livorno di annullare d'ufficio uno il verbale n. 459846/2011. Con tale istanza si denunciavano i vizi di illegittimità della determinazione n. 5/2011 quale atto presupposto della sanzione e si evidenziava che l'annullamento della sanzione avrebbe evitato la successiva azione giudiziaria con risparmio di spesa per l'amministrazione (doc. 17).
- Con nota prot. 19901 del 5 dicembre 2011, i Vigili del Fuoco **annullavano la prescrizione tecnica 1458/2011** precisando che le autocaravan «...ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Sono fatte salve, per la circolazione e per i parcheggi, eventuali differenti disposizioni prefettizie, comunali, provinciali, regionali, come previsto dagli articoli n. 5, n. 6, n. 7 del Nuovo Codice della Strada stesso.

Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando» (doc. 18).

- La comunicazione dei Vigili del Fuoco confermava oltremodo l'illegittimità della determinazione n. 5/2011. Pertanto, il 28 dicembre 2011 si sollecitava il Comune all'annullamento d'ufficio (doc. 19).
- Nonostante fosse a conoscenza dell'annullamento della nota dei Vigili del Fuoco, il Comune di Livorno con nota prot. 115403 ricevuta il 30 dicembre 2011 rifiutava di esercitare l'autotutela poiché «nella permanenza di una segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco, attestante la presenza di un pericolo per la pubblica incolumità, questa Amministrazione non può che confermare la legittimità e fondatezza delle misure adottate, pienamente conformi alle prescrizioni ricevute» (doc. 20).

Nella citata nota il Comune afferma che la determinazione n. 5/2011 «**prescinde totalmente da ragioni connesse alla circolazione stradale e dalle prescrizioni normative dettate dal Codice della Strada**, trovando esclusivo fondamento in esigenze di prevenzione e tutela della pubblica incolumità».

- Invero, lo stesso Comune il 22 novembre 2011 aveva precisato che il provvedimento era fondato sugli artt. 7 e 39 c.d.s. e 120, co. 1, lett. c) reg. es. Codice della Strada (cfr. doc. 15). Tutto ciò denota la superficialità e la confusione con la quale l'amministrazione comunale ha operato.
- Con nota prot. n. 216/2011, la Polizia Municipale di Livorno respingeva l'istanza di annullamento d'ufficio del verbale n. 459846/2011 (doc. 21) costringendo il Sig. *omissis* a opporsi davanti al Giudice di Pace di Livorno con ricorso del 21 dicembre 2011 (doc. 22).
- Con decreto del 4 gennaio 2012, il Giudice di Pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, ricevuto il ricorso avverso i verbali per cui è causa, fissava l'udienza del 04.04.2012 (R.G. n. 3813/2011).

- In data 23 gennaio 2012 – dunque prima che si svolgesse la prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Livorno nel procedimento RG 3813/2011 – con nota prot. 8485, il Comune di Livorno comunicava l'avvio del procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5/2011 in quanto dovevano "**considerarsi superati i presupposti che avevano determinato l'adozione della Ordinanza Dirigenziale n. 5/2011 del 01.03.2011, con la quale era stata riservata la sosta delle autovetture**" (doc. 23).

- Nella stessa data, il Comune di Livorno si costituiva avanti al Giudice di Pace di Livorno nel giudizio di opposizione RG 3813/2011 omettendo scientemente di depositare la nota prot. 8485/2012.

Nella comparsa di risposta, l'amministrazione difendeva strenuamente la legittimità del proprio operato: a) ritenendo inammissibile o improcedibile il ricorso perché i verbali erano stati pagati, b) confondendo le finalità perseguitate con la determinazione n. 5/2011: «*sicurezza della circolazione*» anziché salvaguardia della pubblica incolumità; c) trascurando l'annullamento della nota dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011 (doc. 24).

Il 5 marzo 2011 si svolgeva davanti al Giudice di Pace di Livorno la prima udienza dell'ulteriore procedimento R.G. n. 3536/2011 instaurato dal Sig. *omissis* contro la Prefettura di Livorno. In tale occasione, si rendeva noto al Giudice Avv. Emanuela Ercolini l'avvio del procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5/2011 (doc. 25). Ciò nonostante, trascurando altresì l'illegittimità della determinazione n. 5/2011, con sentenza n. 261/2012 il Giudice respingeva il ricorso poiché al momento dell'accertamento la segnaletica era presente e la determinazione n. 5/2011 ancora vigente tant'è che era ancora in corso il procedimento di 'revoca' (cfr. doc. 5). Forte di tale precedente giudiziario, il Comune di Livorno, parte resistente nel procedimento R.G. n. 3813/2011 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Livorno, attendeva la fine di quest'ulteriore giudizio per concludere l'annullamento della determinazione n. 5/2011. Infatti, la causa era decisa il 4 aprile 2012 e il Comune con determinazione dirigenziale n. 11 datata 3.04.2012, efficace dal 4.04.2012 e trasmessa alla scrivente solo il 12 aprile 2012 (doc. 26) concludeva il procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5 (doc. 27). Non v'è dubbio che l'amministrazione abbia tentato di propiziare gli esiti del giudizio R.G. n. 3813/2011 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Livorno aspettando la sua decisione per 'abrogare' la determinazione n. 5/2011.

Tutto ciò pur conoscendo i vizi del provvedimento.

Né il procedimento di 'abrogazione' era di complessità tale da giustificare la violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, co. 2 legge n. 241/1990. Il Comune ha lasciato trascorrere ben 72 giorni per emettere un provvedimento nel quale si ripeteva esattamente quanto comunicato all'avvio del procedimento.

- Infatti, sia nella nota prot. 8485/2012 sia nella determinazione n. 11/2012, preso atto dell'annullamento dei Vigili del Fuoco si ritenevano semplicemente superati i presupposti della determinazione n. 5/2011.

- Il Giudice di Pace di Livorno decideva la causa RG 3813/2011 con sentenza n. 415/2012 con la quale respingeva il ricorso del Sig. *omissis*, compensando le spese di giudizio (cfr. doc. 8).

- Contro tale decisione, il Sig. *omissis* proponeva appello deciso dal Tribunale di Livorno con sentenza del 3 aprile 2014 (cfr. doc. 10).

- Il Comune di Livorno era a conoscenza dell'illegittimità della propria determinazione n. 5/2011 e ciononostante non disponeva l'annullamento d'ufficio delle sanzioni emesse a carico del Sig. *omissis* annullate in appello con sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2014 (cfr. docc. 10, 17, 21).

- L'annullamento d'ufficio delle sanzioni avrebbe garantito all'amministrazione comunale un risparmio di spesa in ossequio all'art. 1 co. 136 della legge n. 311/2004, il quale dispone che "**Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso**".

- Pur avendo già disposto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011 quale atto presupposto delle sanzioni emesse a carico del Sig. *omissis*, il Comune di Livorno resisteva nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Livorno RG 3813/2011 e non si adoperava né per l'estinzione di tale procedimento né per l'estinzione del successivo giudizio di appello aggravando le conseguenze economiche e finanziarie derivanti all'amministrazione dalla fondata azione giudiziaria del Sig. *omissis*.

* * *

Tanto premesso e considerato, l'A.N.C.C. e il Sig. *omissis*
come sopra rappresentati
chiedono

alla Corte dei Conti di valutare se il Comune di Livorno ha adottato provvedimenti che rappresentano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e/o violazione degli obiettivi della finanza pubblica ovvero ha omesso l'adozione di provvedimenti che avrebbero garantito un risparmio di spesa all'amministrazione.

Con osservanza.

Firenze, lì 12 marzo 2015

Avv. Assunta Brunetti

Purtroppo, con nota prot. 0000998-05/02/2016-PR_TOS-T51-P del 5 febbraio 2016, la Corte dei Conti ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione per danno erariale.

**SUBITO
OCCORRE
SICUREZZA STRADALE**

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
055 2469343 - 3288169174
www.perlasicurezzastradale.org
info@perlasicurezzastradale.org
annd@pec.nuovedirezioni.it

7. Azione penale

In molti casi l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ritenuto che le ordinanze istitutive dei divieti *anticamper* offendessero anche l'immagine e la dignità dei proprietari di autocaravan e dell'Associazione stessa che li rappresenta.

Pertanto, è stata tentata anche l'azione penale esponendo i fatti alla Procura di competenza.

A titolo meramente esemplificativo si riporta l'espoto relativo all'ordinanza del Comune di Vieste n. 46 del 30.06.2015 con la quale si vietava il transito e la sosta alle autocaravan.

In particolare, nell'ordinanza sindacale di Vieste si legge: "[...]

Preso atto del continuo e incessante aumento del numero delle caravans, autocaravans, roulettes, autovetture camperizzate e autobus turistici, lasciati negli stalli di sosta nelle vie cittadine, creando problemi di viabilità, e in alcuni casi limitando la visualità agli altri utenti della strada;

Accertato che il parcheggio dei suddetti veicoli si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione di suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi a disposizione per la sosta temporanea di veicoli in genere e che tale comportamento oltre a deturpare l'ambiente e il decoro urbano può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l'occasione di atti criminosi nelle proprietà; e che altresì la sosta prolungata nel tempo dei suddetti veicoli rende impraticabile la pulizia del suolo, causando in tal modo l'accumulo di rifiuti nella parte sottostante i veicoli: si istituisce il divieto di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio nel centro abitato a caravan, autocaravan, roulettes, autovetture camperizzate e autobus turistici [...]"

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Esposto – Querela

La sottoscritta

Isabella Cocolo

nata a Firenze il 12.12.1958 e residente a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via Banderuole 1, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21,

ESPONE

alla S.V. Ill.ma quanto segue.

In via preliminare, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito A.N.C.C.) è portatrice di un interesse collettivo come riconosciuto anche dal TAR Toscana con recente sentenza n. 576/2015 con la quale è stato accolto il ricorso dell'A.N.C.C. avverso un'ordinanza del Comune di San Vincenzo (LI) istitutiva di illegittime limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

L'A.N.C.C. è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan, infatti, svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati.

L'A.N.C.C. informa tutti i circa 214.000 proprietari di autocaravan con:

- l'aggiornamento continuo con il sito internet www.coordinamentocamperisti.it;
- la pubblicazione della rivista INCAMPER spedita in cartaceo con oltre 200.000 copie l'anno;
- l'inserimento in libera lettura sul sito www.incamper.org della rivista INCAMPER;
- l'invio per posta di oltre 150.000 buste l'anno;
- la trasmissione di oltre 800.000 mail l'anno.

Tra gli scopi dell'A.N.C.C. indicati nello statuto (doc. 1) vi sono il conseguimento della libera circolazione e sosta delle autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l'esercizio e la promozione delle iniziative volte all'applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

L'A.N.C.C. intrattiene dal 1985 a oggi costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive ministeriali emanate in materia.

L'A.N.C.C. ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 "Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan" e al recepimento dei suoi contenuti nel nuovo Codice della Strada.

Tutti i profili di rappresentatività dell'A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui citati siti internet.

L'AN.C.C. è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto al bene giuridico che si ritiene leso dai fatti qui di seguito esposti.

Il Sindaco del Comune di Vieste (FG) ha emanato l'ordinanza reg. ord. 46 del 30.06.2015 con la quale ha vietato il transito e la sosta alle autocaravan. In particolare, nell'ordinanza sindacale di Vieste si legge: "[...] *Preso atto del continuo ed incessante aumento del numero dei caravans, autocaravans, roulettes, autovetture camperizzate e autobus turistici, lasciati negli stalli di sosta nelle vie cittadine, creando problemi di viabilità, ed in alcuni casi limitando la visualità agli altri utenti della strada; Accertato che il parcheggio dei suddetti veicoli si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione di*

suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi a disposizione per la sosta temporanea di veicoli in genere e che tale comportamento oltre a deturpare l'ambiente e il decoro urbano può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l'occasione di atti criminosi nelle proprietà; e che altresì la sosta prolungata nel tempo dei suddetti veicoli rende impraticabile la pulizia del suolo, causando in tal modo l'accumulo di rifiuti nella parte sottostante i veicoli: si istituisce il divieto di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio nel centro abitato a caravan, autocaravan, roulotte, autovetture camperizzate e autobus turistici [...]” (doc. 2).

LE AUTOCARAVAN NON RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER L'IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA.

Tale verità è stata affermata anche dal legislatore e ribadita con direttive ministeriali. In particolare, già con legge n. 336 del 1991 (detta Legge Fausti) il legislatore interveniva per evitare gli annosi contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: a) la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; b) la netta distinzione tra “sostare” e “campeggiare”; c) l’obbligo di allestire, a tutela dell’igiene pubblica, impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti delle autocaravan; d) la possibilità per l’ente proprietario della strada di allestire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan per sviluppare il turismo itinerante. Successivamente, il legislatore ha recepito in toto i principi della Legge Fausti nel nuovo Codice della Strada condividendo la finalità di promuovere e non impedire la circolazione delle autocaravan. Agli interventi legislativi hanno fatto seguito quelli chiarificatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno.

A titolo meramente esemplificativo si richiama la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 3). La direttiva, recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell’intervento del Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 4).

Dunque, dopo 24 anni (dalla legge Fausti a oggi) durante i quali si sono susseguiti interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, chiarimenti ministeriali a sancire che le autocaravan non rappresentano un pericolo igienico-sanitario né per la sicurezza pubblica, l’ordinanza sindacale del Sindaco di Vieste non può considerarsi un errore e/o una interpretazione ma una chiara volontà di offendere.

L’A.N.C.C. È GRAVEMENTE OFFESA DALLE ESPRESSIONI UTILIZZATE DAL SINDACO DI VIESTE NELL’ORDINANZA N. 46/2015 SOPRATTUTTO PERCHÉ:

- **viaggiare in autocaravan è turismo ecologico**

L’autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma e nessun pericolo di igiene pubblica può essere ricondotto alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. È ovvio che, come in tutti i settori del turismo, possono esserci comportamenti in violazione di legge da attribuire al singolo e non alla categoria in generale. La famiglia in autocaravan fruisce di un territorio e riparte lasciando il territorio come lo ha trovato anche grazie agli allestimenti del proprio autoveicolo.

- **viaggiare in autocaravan è vacanza sociale**

Su ogni autocaravan viaggiano mediamente tre persone e in molti casi ci sono minori. Ciò consolida il rapporto all’interno della famiglia. Il 9% dei camperisti sono pensionati.

- **viaggiare in autocaravan consente di superare gli ostacoli di una disabilità**

Il 7% dei proprietari di autocaravan la utilizza quale ausilio protesico avendo a bordo un cittadino portatore di una disabilità il quale può, così, fruire il territorio a pari dignità e con le stesse opportunità.

- **viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza**

La famiglia, il proprietario di una autocaravan, viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sostano.

L'A.N.C.C. HA PROPOSTO RICORSO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE DIVIESTE (doc. 5) MA CIÒ NON ELIMINA LA PUBBLICA OFFESA PERALTRO FONTE DI ODII E DI FALSITÀ.

L'affermazione per cui la sosta delle autocaravan deturperebbe "l'ambiente e il decoro urbano" **offende i diritti dei proprietari di autocaravan la cui immagine viene denigrata dal Comune di Vieste.**

Analogamente l'affermazione per cui il parcheggio delle autocaravan "può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l'occasione di atti criminosi nelle proprietà".

Peraltro, tale scenario è abnorme: è inverosimile che l'autocaravan rappresenti un pericolo igienico-sanitario e che la sua sosta costituisca turbativa alla sicurezza pubblica ossia all'incolinità e all'integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.

Il motivo della sicurezza pubblica, inoltre, è di per sé illogico poiché se da un lato implica il richiamo alle dimensioni non si capisce perché il divieto sia fondato sulla tipologia anziché, appunto, sulle dimensioni del veicolo.

Con tali insinuazioni, il Sindaco di Vieste delinea la figura del proprietario di autocaravan come di un soggetto che potenzialmente favorisce il compimento di un reato.

Affermazioni offensive della reputazione **dei proprietari di autocaravan che, peraltro, nella maggior parte dei casi rappresentano famiglie con minori** nonché gravi e pericolose visto che, essendo contenute in un provvedimento amministrativo, rischiano di stimolare quei cittadini offesi dal reato ad agire in sede giudiziaria contro i proprietari di autocaravan.

Quanto sopra trova conferma anche nelle direttive ministeriali. In particolare, come ampiamente precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007: "Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico".

Quando si parla di **sicurezza pubblica**, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolinità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. **Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"** (cfr. doc. 3).

Sul pericolo igienico-sanitario, il Ministero precisa che: "...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa 'lo scarico di residui organici e acque chiare e luride', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride

su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari". Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tale senso alle autocaravan" (cfr. doc. 3).

Per completezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 5 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.

E l'art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

Infine ai sensi dell'art. 11 co. 3, Codice della Strada, al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Dunque, il quadro giuridico entro il quale il Sindaco di Vieste doveva esercitare il potere di regolamentazione della circolazione delle autocaravan non legittima affatto l'ordinanza n. 46/2015, anzi, ne manifesta chiaramente i vizi.

* * *

Tanto premesso la sottoscritta Isabella Cocolo in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

**propone formale
DENUNCIA-QUERELA**

per tutti quei fatti, come sopra esposti, ai quali la S.V. Ill.ma ritenga di attribuire rilevanza penale e per cui la querela sia condizione di procedibilità.

La sottoscritta dichiara di voler essere informata ai sensi dell'art. 406, co. 2, c.p.p., nonché di eventuali richieste di archiviazione.

Dichiara altresì di opporsi alla definizione del presente procedimento con decreto penale di condanna.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- statuto A.N.C.C.;
- ordinanza sindacale del Comune di Vieste n. 46/2015.
- direttiva Ministero dei Trasporti prot. n. 31543/2007;
- circolare Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008.
- ricorso dell'A.N.C.C. avverso l'ordinanza del Comune di Vieste n. 46/2015;


Firenze, 29 luglio 2015

Isabella Cocolo

www.incamper.org

Dal 1988 la rivista dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

inCAMPER



n. 178

luglio 2017
Esemplare gratuito fuori commercio

In questo numero

- 10** Viaggio in Uzbekistan e Mongolia
- 30** Sconti e promozioni per i soci
- 50** Impianti igienico-sanitari

Il Sindaco viola la legge e il cittadino paga

I cittadini di Rosignano Marittimo pagheranno 400 euro di spese legali perché il Comune non ha voluto annullare d'ufficio il verbale emesso a carico di un proprietario di autocaravan che aveva sostenuto in via Fumaiolo nel parcheggio riservato alle autovetture. Il Comune, pur avendo riconosciuto l'illegittimità del segnale, non ha annullato il verbale, costringendo il camperista a presentarsi in udienza tramite l'Avv. Assunta Brunetti. Ma vi è di più. Il Comune non si è presentato in udienza. Non solo, aveva anche richiesto al camperista, in attesa della sentenza, la maggiorazione della sanzione per tardivo pagamento pur sapendo della nullità dell'accertamento sanzionatorio.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti informerà la Corte dei Conti affinché sia valutata la corretta gestione finanziaria del Comune di Rosignano Marittimo nonostante abbiano rimosso tutte le sbarre e limitazioni alla circolazione delle autocaravan. Purtroppo in Italia è largamente diffusa la tendenza degli enti proprietari della strada ad emanare ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale che, pur richiamando il Codice della Strada, sono illegittime.

Si tratta delle più disparate limitazioni (*autovelox, ztl, divieti di sosta, divieti e sbarre anticamper, stalli di sosta di dimensioni inadeguate e via dicendo*) chiaramente finalizzate a far cassa attraverso l'esercizio di un ingiusto potere sanzionatorio. In altri termini, il cittadino è vessato da coloro che ha eletto per amministrare il territorio e fare il Bene Pubblico. Uno scollamento inaccettabile in uno Stato civile. Ciò è ancora più aberrante se pensiamo che i tempi e i costi della giustizia non incoraggiano affatto a impugnare le sanzioni. E così il sindaco di turno può gongolare, pur sapendo che la sanzione è stata emessa sulla base di un provvedimento illegittimo.

Nei rari casi in cui il contravvenzionato si oppone al verbale in sede giudiziaria, accade di frequente che il comune di turno non svolga alcuna difesa o, comunque, non si presenti in udienza: tanto ci pensa il giudice che finisce con lo svolgere la mansione di dipendente comunale al quale viene scaricata la pratica. Anche nel caso in cui il ricorso sia accolto con condanna alle spese legali a carico del comune (sentenze inserite su www.coordinamentocameristi.it cliccando su **ostacoli da rimuovere**), queste saranno pagate con i soldi dei cittadini, senza contare che i costi dell'attività di presentazione di un ricorso e la gestione del procedimento sono assai superiori al compenso per il legale e le spese vive sostenute. In altri termini, il cittadino subisce comunque un danno oltreché la beffa. Per bloccare chi, come i suddetti sindaci, produce ingiustizia per far cassa, i giudici dovrebbero condannare alle spese legali aumentando i parametri tariffari medi che dipendono dal valore della causa. Infatti, trattandosi di cause di esiguo valore, le tariffe applicabili sono molte basse. Tuttavia potrebbero essere aumentate anche dell'80% tenuto conto anche della condotta dell'amministrazione comunale. Considerando poi la mala fede o colpa grave del comune che ha rifiutato l'annullamento d'ufficio del verbale pur sapendo dell'illegittimità del provvedimento presupposto, i giudici dovrebbero condannare a risarcimenti punitivi con lo scopo di scoraggiare l'esercizio abusivo del potere sanzionatorio. A tutti il diritto e dovere di sollecitare i giudici ad applicare quanto sopra, penalizzando chi li vuole trasformare in passacarte comunali.

Pier Luigi Ciolfi

Gli impianti igienico-sanitari

Cosa dice la legge regionale* e le specifiche tecniche

*D.P.R. n. 610 del 16.9.1996
del 5 maggio 1997 della
Giunta Regionale Toscana

In riferimento all'articolo 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 ed alla Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 della GIUNTA REGIONALE TOSCANA è realizzato con un manufatto prefabbricato autoportante, in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, corredata di una griglia antinfortuni. Costituito da due

elementi accoppiabili: il primo a forma troncoconica trattato internamente con vernice epossidica mentre il secondo è una soletta di copertura con l'aspetto di una corona circolare. Autopulente in quanto dotato di colonna attrezzata per comandare la pulizia interna del pozzetto e l'erogazione di acqua potabile.

NOTE TECNICHE

ARMATO	Armato con armatura metallica tradizionale per garantire la resistenza meccanica pari ad RbK di 300 kg/cmq
FIBRORINFORZATO	Fibrorinforzato con fibre metalliche od in polipropilene, omogeneamente distribuite nell'impasto di calcestruzzo, per evitare la formazione di microfessurazioni responsabili di habitat ideali per il negativo sviluppo di muffe e colonie di organismi inquinanti
VERNICE EPOSSIDICA	Vernice epossidica per favorire la velocità di smaltimento dello scarico nonché per impedire l'aggressione prodotta dai gas generati dallo scarico stesso sulle superfici interne del manufatto
AUTOPULENTE	Il pozzetto contiene un tubo circolare corredata di ugelli per l'erogazione di acqua con pressione di 2 Atm. Con tale sistema si assicura la completa pulizia interna del pozzetto
COLONNA ATTREZZATA	Struttura in ghisa dove sono alloggiati due pulsanti, uno per l'erogazione dell'acqua necessaria allo sciacquo interno al pozzetto ed un pulsante per l'erogazione dell'acqua necessaria al rifornimento idrico dei veicoli
AUTOPORTANTE	Pozzetto progettato per sopportare carichi di prima categoria previsti dal Codice della Strada

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE I SISTEMI DI RICEZIONE A VALLE DELL'IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO

IN FOGNATURA	Trattasi del sistema più utilizzato per lo smaltimento delle acque reflue. L'allacciamento del pozzetto autopulente alla fognatura è effettuato secondo le normali disposizioni approvate nel regolamento edilizio comunale
IN FOSSA IMHOFF	Trattasi di sistema combinato fra sedimentazione primaria e digestione anaerobica dei fanghi. È adatto per il trattamento delle acque reflue di piccole utenze e di scarichi concentrati. La fossa Imhoff, opportunamente dimensionata, grazie al separato vano di sedimentazione, consente di ridurre sensibilmente la formazione delle nocive emissioni gassose generate dalla fermentazione
IN IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Trattasi di un sistema di completo trattamento delle acque reflue, nel quale i parametri (BOD, COD, PH etc.), relativi alle normative vigenti in materia di inquinamento, sono attentamente monitorati. Generalmente l'impianto base è costituito da un comparto di ossigenazione e da uno di decantazione per la gestione aerobica dei fanghi. In fase progettuale, in considerazione dei parametri di ingresso, sono da prevedere comparti accessori come la omogeneizzazione fanghi, la clorazione, la nitrificazione, la denitrificazione
IN VASCA A TENUTA STAGNA	Trattasi di sistema di raccolta e stoccaggio acque reflue. È consigliato solo nei casi dove né la fossa imhoff, né l'impianto di depurazione, né la fognatura civile siano utilizzabili. Si consiglia, nella fase progettuale, di prevedere un dimensionamento generoso per consentire svuotamenti più diluiti nel tempo

Area di pertinenza destinata in modo permanente al servizio dotato di impianto igienico-sanitario



INDICAZIONI FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA PROGETTAZIONE

I requisiti contenuti nelle presenti indicazioni sono da intendersi come valori minimi necessari ad assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli che fruiranno del servizio nonché l'ottimizzazione delle funzioni separate di scarico delle acque reflue e carico dell'acqua potabile di autocaravan e autobus turistici.


Le seguenti indicazioni sono per la costruzione di nuovi impianti ma costituiscono un utile riferimento in occasione dell'adeguamento di parcheggi ed aree da attrezzare in modo multifunzionale.

- Larghezza piazzola 4 metri.
- Lunghezza piazzola 36 metri.
- Impianto igienico-sanitario posizionato a 18 metri ingresso piazzola con segnaletica stradale orizzontale a croce per facilitare le operazioni di posizionamento per lo scarico.
- Colonna attrezzata a 30 metri ingresso piazzola per consentire il rifornimento mentre un altro autoveicolo scarica le acque reflue.



**Figura II 377 Art. 136
Area attrezzata con impianti di scarico.**

Indica un'area attrezzata con impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, ed altri veicoli dotati di tali impianti di raccolta.
Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.



**Figura II 328 Art. 135
Piazzola su viabilità ordinaria**
Indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata.



Aggiorniamo i dati

**Comunicateci gli impianti
che ci sono nella vostra zona di
residenza. Un elenco aggiornato
ci aiuterà a tutelare l'ambiente**

Carissimo camperista, non essere solo un fruitore ma diventa un attore del miglioramento per il tuo viaggiare.

*Per un elenco sempre aggiornato offri la tua partecipazione provvedendo per primo a verificare gli impianti che ci sono nella zona dove risiedi. Sarà un tuo piccolo ma grande contributo se compili poi per ogni impianto che verifichi il modulo che segue, inviandolo all'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** scegliendo tra le seguenti modalità:*

per email: info@incamper.org

per posta: via San Niccolò 21 - 50125 Firenze

per telefax: 055 2346925

Il mio nominativo è

indirizzo

L'impianto che ho verificato è ubicato nel Comune di

in Provincia di..... in via

ulteriori indicazioni.....

.....
Ulteriori osservazioni e correzioni.....

NEL CASO DI NUOVO IMPIANTO INVIACI I SEGUENTI DATI

L'impianto è ubicato nel Comune di

in Provincia di

indirizzo completo: via numero civico

coordinate gps

È fruibile per tutto il giorno?

I servizi per il carico e scarico delle acque sono fruibili, a titolo gratuito oppure a pagamento?

Se sono a pagamento, quali tariffe applicano?

Si può anche parcheggiare?

Gratuitamente oppure a pagamento?

Se a pagamento, quali tariffe applicano?

Altre notizie utili

.....

.....

Gli impianti igienico-sanitari nei campeggi

La Legge: articolo 378 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

Impianti di smaltimento igienico-sanitario

La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni

- L'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica.
- L'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni.

- Per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico.
- L'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di servizio o di sosta;
- La legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
- La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
- Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
- Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
- I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
- Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

CAMPEGGI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Sono molte le segnalazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve da parte di associati proprietari di autocaravan ai quali è stato negato l'accesso agli impianti di smaltimento igienico-sanitario di uno dei campeggi d'Italia. Secondo i gestori di simili strutture ricettive, il servizio sarebbe riservato agli utenti che soggiornano con esclusione dunque delle autocaravan semplicemente in transito. È bene sapere che simile trattamento non trova alcuna giustificazione normati-

va. Rileva a tal proposito l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: "I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284". Il campeggio che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada. In

ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente. In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla regione i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti. Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive.

Proponiamo di seguito un semplice modulo per segnalare la vostra esperienza, autorizzando altresì l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a sottoporre la segnalazione che invierete alle istituzioni competenti.



Utilizzate questo fac-simile quando il gestore di un campeggio si rifiuta di farvi usare l'impianto per il carico/scarico dell'acqua potabile e delle acque reflue, perché non soggiornate nel campeggio

IMPORTANTE

*Scattate sempre con il cellulare
delle foto panoramiche a
testimonianza che eravate presenti
in quel giorno e ora, inviando cele
insieme al modulo.*

Inviare a: **Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** scegliendo tra le seguenti modalità:

per posta: via San Niccolò 21 -50125 Firenze

per email: info@coordinamentocameristi.it

per telefax: 055 2346925

...l... sottoscritt.....
residente a
in via

SEGNALA CHE

in data raggiungevo il campeggio
sito nel Comune di (.....),
in via
per usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.
Alla reception ero ricevuto da
che mi dichiarava quanto segue:
per accedere all'impianto è necessario:
- soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;
- pagare la tariffa di euro.

Chiedevo a tal punto di parlare con il Direttore del campeggio, il quale

- era assente;
- si rifiutava di ricevermi;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario, era necessario:

- soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario era necessario:

- pagare la tariffa di euro.

Tutto ciò premesso, **AUTORIZZO l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** a inoltrare in mio nome
e conto le istanze che riterrà opportune per dare rilievo alla presente segnalazione.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.

Luogo e data

In fede

Apporre firma leggibile

RIFORNIMENTI E LE PRECAUZIONI

Cosa dice la legge. Come comportarsi in caso di disservizio o truffa

LA LEGGE

Estratto dell'articolo 214 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 - Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, modifiche al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada:

La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

LA FRUIZIONE

L'erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle acque reflue, il carico dell'acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie, in parcheggi e/o in aree attrezzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h, del Codice della Strada, deve svolgersi in apposita piazzola, non inferiore a 50 mq ovvero tale da consentire l'espletamento delle manovre di posizionamento, distanziata dagli stalli di sosta. L'erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario si incorre nella violazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 185 del Codice della Strada.

RIFORNIMENTO CARBURANTE

(ma misto ad ACQUA)

Succede, purtroppo, che il gasolio erogato a una pompa della stazione di servizio non sia buono e, contenendo troppi residui di acqua, l'autocaravan si ferma

dopo pochi chilometri con ingenti danni. Per poter inoltrare la richiesta danni, specialmente per chi paga in contanti, è essenziale farsi sempre rilasciare una ricevuta inerente il rifornimento su cui sono riportati i dati del gestore della stazione di servizio.

Quindi telefonare, se ci troviamo fermi, prima si chiama il soccorso stradale e poi si chiama il 117 chiedendo l'invio di una pattuglia per verificare la qualità del carburante che distribuiscono in detta pompa e nella stazione di servizio.

Poi chiedere all'Ufficio Metrico un intervento dei loro ispettori visto hanno il compito di verificare, la corretta funzionalità degli strumenti di misura per carburanti e, ovviamente, cosa erogano. Una volta a casa e/o in ufficio, convalidare le richieste telefoniche inviando una PEC e/o un fax alla Guardia di Finanza e all'Ufficio Metrico. Quanto sopra è indispensabile perché, una volta usciti dalla stazione di servizio, quello che si affermerà sarà una dichiarazione di parte mentre un rapido accertamento evita ogni dubbio ed evita un'onerosa attivazione delle vie legali per il risarcimento. Succede anche che il carburante vi venga immesso erroneamente nel serbatoio dell'acqua potabile e, in questo caso, se si vuole proseguire la vacanza, chiedere subito al gestore di smontare e detergere il serbatoio acque potabili e la tubazione di adduzione, facendosi rilasciare una dichiarazione dei lavori effettuati. Se invece non siete in vacanza ma in una uscita di fine settimana, chiedere la sostituzione del serbatoio acque potabili e della tubazione di adduzione, facendosi consegnare un'autovettura di cortesia con il carburante necessario a portarvi a casa e poi riportarvi in detta stazione di servizio dove lascerete la vostra autocaravan.

www.incamper.org

Dal 1988 la rivista dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

inCAMPER



n. 179

agosto 2017

Esemplare gratuito fuori commercio
privo di pubblicità a pagamento

In questo numero

4 Raduni camperisti

12 Genova "la Superba"

22 Diario di viaggio in Caucaso

Sequestrate alcune autocaravan per sovrappeso

Sono anni che coloro che vendono e soprattutto coloro che acquistano autocaravan sottovalutano il problema del sovrappeso benché si tratti di situazioni conclamate che compromettono gravemente la sicurezza di chi è a bordo del veicolo e in genere di coloro che circolano. Ciò senza considerare il rischio, per chi guida e per il proprietario del veicolo, di incorrere nella responsabilità penale per lesioni o omicidio stradale, nuove fattispecie di reato disciplinate dagli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale.

Non dimentichiamo poi quanto accaduto quando l'autorità giudiziaria ha sequestrato una ventina di autocaravan Laika Kreos 7009 prodotte da Laika Caravans S.p.A. per condurre accertamenti in merito alla conformità delle masse. Ciò ha chiaramente creato problemi ai proprietari improvvisamente privati dei loro veicoli oltre che preoccupati per le formalità, gli oneri e le lungaggini del dissequestro.

Nell'ottica di promuovere la sicurezza stradale e la tutela del consumatore, abbiamo altresì lavorato per l'adozione del contratto-tipo di compravendita delle autocaravan approvato dalla Camera di commercio di Firenze e pubblicato sulla rivista *inCAMPER* n. 165 con il quale è possibile evitare molti dei rischi connessi al sovrappeso delle autocaravan. Nel nostro numero 159 è stato pubblicato invece il **Manuale di viaggio** contenente indicazioni fondamentali per viaggiare in sicurezza.

Peraltro, grazie agli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò si è giunti a una delle prime pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 542/2016 ha accertato che l'autocaravan Arca M720 GLM 3000 ha una massa in ordine di marcia superiore a quella dichiarata dal costruttore in fase di omologazione. Considerata la rilevanza del problema e l'esigenza di viaggiare in sicurezza, ricordiamo ancora una volta l'importanza di pesare l'autocaravan per capire quanto possiamo caricare.

È chiaro che, se la massa a pieno carico tecnicamente ammisible è di 35 quintali e il veicolo ne pesa 32, è possibile caricare ulteriori 300 chilogrammi. I più previdenti portano l'autocaravan presso una linea di revisione per pesarla e controllare la distribuzione delle masse sull'asse anteriore e sull'asse posteriore nonché la corretta funzionalità degli ammortizzatori, dei freni e della carburazione.

Pier Luigi Ciolfi

Incidenti stradali e testimoni falsi

Una norma per togliere lavoro ai giudici e risparmiare milioni di euro

di Isabella Cocolo

Per evitare le solite truffe confidiamo che la normativa in calce richiamata diventi rapidamente legge ma, se dovesse essere rivisto il testo, sarebbe essenziale inserire nella norma che i testimoni, in qualsiasi ordinamento e situazione, in sede di audizione, possano essere liberamente interrogati dai legali.

Questo per evitare il **Testimone offresi** e contribuire a **costo zero** nel ridurre una voce di spesa sostenuta da milioni di italiani con l'aumento del premio delle polizze assicurative, causato da chi trae illecitamente profitto dai sinistri stradali.

Infatti, è noto da anni che molti si presentano, pur non avendo assistito all'incidente, dichiarando il falso per fatti non avvenuti o diversi dalla realtà, creando costi e violando il diritto di chi aveva ragione e per di più appesantendo con forti aumenti di polizza tutti gli assicurati.

È esperienza di tutti che spesso chi è coinvolto in un sinistro stradale coinvolge persone che si prestano a rendere false testimonianze per amicizia, denaro o altro e questo avviene principalmente perché nel processo civile, nell'ambito dell'audizione, NON si consente alle controparti di interrogare liberamente il testimone.

Incredibile ma vero: ai legali delle controparti in causa non è possibile interrogare liberamente il testimone per verificare sia se era presente o meno all'incidente sia se dichiara il falso circa la dinamica.

Lo ripetiamo: se vogliamo una svolta etica ed economica, è indispensabile che i testimoni, in qualsiasi ordinamento e situazione, in sede di audizione, possano essere liberamente interrogati dai legali.

È inoltre fondamentale una norma che obblighi chi testimonia a procedere nell'immediatezza dei fatti a rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta di quanto accaduto specificando le persone coinvolte.

Il prossimo appuntamento sarà il 29 maggio 2017, confidando che sia trasformato in Legge.

Articolo estratto da www.StudioCataldi.it

Niente testimoni se non sono indicati nella denuncia di incidente.

L'Aiga e l'Oua denunciano quanto inserito nel d.d.l. concorrenza al voto in Senato di Valeria Zeppilli

Secondo voci che stanno circolando in questi giorni, il **ddl concorrenza**, attualmente all'esame del Senato (qui sotto allegato), potrebbe essere sottoposto a **fiducia senza alcuna modifica delle previsioni che attualmente lo compongono**. Il che vuol dire che la stretta sui testimoni dei sinistri stradali potrebbe presto concretizzarsi.





Niente testimoni se la denuncia non li indica. Infatti, il disegno di legge propone l'inserimento di alcuni commi all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, in forza dei quali, nei sinistri con soli danni a cose, **la denuncia di incidente** (o comunque il primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione) **deve contenere già l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui lo stesso si è verificato**. Se manca la denuncia del danneggiato, l'impresa di assicurazione deve richiedere a quest'ultimo, entro 60 giorni dalla denuncia e con raccomandata a/r, di identificare i soggetti che hanno assistito al sinistro, avvisandolo anche delle conseguenze processuali che possono derivare dalla sua mancata risposta nel termine dei successivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta. I nuovi commi prevedono anche che **l'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni** e che l'identificazione avvenuta successivamente comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta (fatto salvo quanto risulta dai verbali delle autorità di polizia eventualmente intervenute sul luogo dell'incidente). Tutte le predette modalità di acquisizione delle testimonianze dengono, così, fondamentali per la **corretta gestione delle eventuali fasi contenziose**, in quanto, in caso di giudizio, il giudice non ammette le dichiarazioni che non le rispettano e dispone l'audizione dei testimoni non indicati nei nuovi modi solo se la loro tempestiva

identificazione risulti, da prove, essere stata oggettivamente impossibile. La denuncia dell'Oua e dell'Aiga. Sin da subito, la nuova norma ha suscitato forti reazioni, dapprima dell'Oua, che la ha definita "**svagante e anticonstituzionale**" e, poi, anche dell'Aiga che da ultimo, nel comunicato stampa del 26 aprile 2017 ha manifestato l'espressa speranza che "la preventata possibilità del voto di fiducia sia una boutade giornalistica e che in sede di discussione il Senato ne modifichi il testo, espungendo dal corpo le norme che prevedono in caso di sinistri con soli danni a cose, la necessaria identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente, all'atto della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione, ai sensi degli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni, pena la futura inammissibilità nella fase processuale", ovverosia "**l'ennesimo omaggio alle Compagnie Assicurative**". Informativa alla procura. Ma la stretta sui testimoni dei sinistri non passa solo da qui. Il testo del d.d.l., infatti, prevede anche che, se vi è una segnalazione documentata delle parti nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità in merito alla ricorrenza dei **medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni** registrati nella banca dati dei sinistri, il giudice trasmette un'**informativa alla Procura della Repubblica**, per quanto di competenza. Chiaramente, restano espressamente fuori dalla segnalazione gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia chiamati a testimoniare.

Omicidio stradale: attenti a come si parcheggia

La Corte di Cassazione ha condannato a 4 mesi di carcere un uomo di 63 anni che aveva parcheggiato l'auto in un'area riservata ai portatori di disabilità

di Rossella Del Piano

Gazzetta Informa News del 26 aprile 2017

www.gazzettaamministrativa.it

Segnalazione della sentenza della Sez. V Penale della Corte di Cassazione pubblicata in data 7.4.2017. Parcheggio disabili: scatta la sanzione amministrativa se si parcheggia il veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, scatta il penale se il parcheggio è assegnato nominativamente. Iniziamo dal fatto che vede i giudici del merito accertare che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Ciò aveva impedito al disabile di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole dal Comune a causa della sua disabilità. Rileva la Corte che "certo, se lo spazio fosse stato

genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallone di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo". Sussiste, pertanto, per la Cassazione l'elemento oggettivo del delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale rubricato "violenza privata".

Marta e Luciano attivi nel distribuire la rivista



Omicidio stradale: per essere condannati basta una sosta vietata

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3296 del 23 gennaio 2017, interviene sul ricorso ad una condanna per omicidio stradale, causato dalla violazione dell'art. 157 Codice della Strada. L'imputato aveva lasciato un autoarticolato in sosta lungo una stradina di campagna, mettendosi poi al lavoro e iniziando a caricare alcuni blocchi di cemento sul mezzo. Pochi minuti dopo sopraggiungeva un autocarro il cui autista, abbagliato dal sole, non scorgeva in tempo il veicolo parcheggiato in modo da occupare gran parte della carreggiata. L'impatto, inevitabile, risulta fatale per il secondo conducente. Il tribunale procede a condannare l'autista dell'autoarticolato per omicidio colposo con violazione delle leggi sulla circolazione stradale. La sentenza è confermata, con ridefinizione della pena, dalla Corte di Appello e ora il processo giunge in Cassazione. I motivi di ricorso: La violazione commessa riguarda l'articolo 157 Codice della Strada, nella parte in cui vieta "la sosta del veicolo sulla corsia di marcia di una strada sita al di fuori del centro abitato ed occupando gran parte della stessa". L'ingombro causato in questo modo ha reso inevitabile il sinistro mortale, riguardo al quale nessuna colpa si può comminare alla parte offesa, considerando che questa procedeva a velocità moderata, per di più contro il sole abbagliante (i fatti sono avvenuti di primo mattino) e che il mezzo in sosta non era in alcun modo segnalato. I motivi di ricorso riguardano in particolare le cause del sinistro: la vittima non sarebbe riuscita a evitare l'impatto con il mezzo fermo, nonostante gliene fosse stata segnalata la presenza da alcune persone a piedi lungo la strada. Egli, inoltre, non indossava le cinture di sicurezza. Insomma l'offeso non avrebbe messo in atto "quelle regole cautelari, più severe di quelle ordinarie, da osservare in occasione dell'avvistamento per tempo di un autocarro fermo sulla strada". La Corte respinge il ricorso: considerato il pericolo causato dall'imputato a causa dell'ingombro creato sulla strada, nessun accorgimento messo in atto sarebbe stato sufficiente a mettere in sicurezza gli altri utenti della strada, né le luci di segnalazione attivate, né la presenza delle persone a terra ad avvisare del pericolo. Non è in nessun modo possibile sostenere che la colpa del sinistro sia della vittima, dal momento che la situazione di pericolo è stata causata dalla violazione delle norme sulla sosta sopra riportata. Così concludono i giudici:

"ciò che il ricorrente perde di vista è che l'autocarro non si sarebbe dovuto trovare in quel posto, una volta esclusi, si ripete, una situazione di emergenza che avesse costretto a porre in essere quella sosta (guasto improvviso, malore dell'autista eccetera), o il caso in cui si fosse munito di apposita autorizzazione amministrativa per sostare in quel luogo al fine di caricare i mattoni di cemento; ed, infatti, solo in tali situazioni si sarebbero potute valutare come idonee o meno le precauzioni adottate per segnalare la presenza agli altri utenti della strada dell'autocarro in sosta lungo il margine della carreggiata, al fine di esonerare l'agente da ogni responsabilità in relazione ad una sosta da lui non voluta e/o autorizzata."

Omicidio stradale e lesioni gravi: responsabilità personale penale o in concorso nell'evento incidentale

L'ambito applicativo indicato dalla legge 41/2016 "Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale" ha aperto a delle variabili diverse che possono concorrere nella dinamica di un evento incidentale.

Ad esempio:

1. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3296 del 23 gennaio 2017, ha emesso una condanna per omicidio stradale, causato dalla violazione di una sosta vietata ai sensi dell'art. 157 Codice della Strada. Difatti il soggetto condannato aveva lasciato un autoarticolato in sosta lungo una stradina di campagna per effettuare una attività di scarico di merci. Pochi minuti dopo sopraggiungeva un autocarro il cui autista, abbagliato dal sole, non scorgeva in tempo il veicolo parcheggiato in modo da occupare gran parte della carreggiata. L'impatto, inevitabile, risulta fatale per il secondo conducente. La violazione commessa riguarda l'articolo 157 Codice della Strada, nella parte in cui vieta "la sosta del veicolo sulla corsia di marcia di una strada sita al di fuori del centro abitato ed occupando gran parte della stessa". L'ingombro causato in questo modo ha reso inevitabile il sinistro mortale, riguardo al quale nessuna colpa si può comminare alla parte offesa, considerando che questa procedeva a velocità moderata, per di più contro il sole abbagliante e che il mezzo in sosta non era in alcun modo segnalato. La Corte ha messo in evidenza il pericolo causato dall'imputato a causa dell'ingombro creato sulla strada, precisando che nessun accorgimento

messo in atto sarebbe stato sufficiente a mettere in sicurezza gli altri utenti della strada, né le luci di segnalazione attivate, né la presenza delle persone a terra ad avvisare del pericolo, e pertanto la situazione di pericolo è stata causata dalla violazione delle norme sulla sosta sopra riportata. Così concludono i giudici: "ciò che il ricorrente perde di vista è che l'autocarro non si sarebbe dovuto trovare in quel posto, una volta esclusi, si ripete, una situazione di emergenza che avesse costretto a porre in essere quella sosta (guasto improvviso, malore dell'autista ecc.), o il caso in cui si fosse munito di apposita autorizzazione amministrativa per sostenere in quel luogo al fine di caricare i mattoni di cemento; ed, infatti, solo in tali situazioni si sarebbero potute valutare come idonee o meno le precauzioni adottate per segnalare la presenza agli altri utenti della strada dell'autocarro in sosta lungo il margine della carreggiata, al fine di esonerare l'agente da ogni responsabilità in relazione ad una sosta da lui non voluta e/o autorizzata."

2. Con sentenza n. 34462/2016 della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha precisato che il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad opera degli altri utenti della strada, non è esonerato da colpa in caso di sinistro, poiché le norme richiedono comunque il puntuale rispetto dei doveri di prudenza e diligenza al fine di affrontare situazioni di pericolo prevedibili ancorché determinate da comportamenti irresponsabili altrui. Nel sinistro in cui era stato coinvolto l'imputato aveva perso la vita un uomo alla guida di un motocarro Ape, ma la Corte territoriale riconduceva il sinistro alla manovra improvvisa ed imprevedibile del conducente del motocarro che si era inserito nella carreggiata da una strada laterale, senza concedere la precedenza ai veicoli marcianti sulla semicarreggiata di percorrenza, tagliando di fatto la strada al veicolo dell'imputato che, impossibilitato a eseguire tempestiva manovra frenante, aveva tentato di eseguire una manovra eversiva di salvataggio sulla propria sinistra, ma nonostante ciò non riusciva a evitare la collisione. Circa la presenza del TIR, la Corte rammenta che il mezzo avrebbe potuto ostacolare la visuale anteriore ma non certamente la visuale laterale a destra della intersezione, soprattutto in presenza di incrocio pericoloso presegnalato a 200 metri e

del fatto che lo stesso imputato aveva dichiarato di tenere rispetto al Tir una adeguata distanza di sicurezza di oltre 30 metri. La giurisprudenza, precisano i giudici, non esonerà da colpa il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole sulla circolazione stradale ad opera di altri utenti poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e di diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, anche se prevedibili. Appare pertanto evidente che, in relazione ai profili di prevedibilità dell'altrui illegittimo comportamento, la Corte territoriale abbia utilizzato una motivazione assolutamente incoerente e contraddittoria, ipotizzando un impedimento alla perlustrazione laterale da parte dell'imputato che risulta ampiamente smentito da altre circostanze oggettive. Una velocità più moderata di quella tenuta (che si avvicinava al massimo consentito per quella strada) che sarebbe stata imposta anche dallo stato dei luoghi e dalla presenza di una intersezione stradale, avrebbe certamente agevolato un tale arresto precoce, operato, invece, dalla testimone, che aveva bloccato la propria marcia con una lunga frenata radente (Fonte Altalex).

3. La Cassazione penale, quinta sezione penale, con la sentenza 47094/2016 ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un'automobilista disattento che aveva fatto cadere una donna anziana in bici. Difatti, secondo la Suprema Corte, va condannato per omicidio colposo l'automobilista che in maniera imprudente ha improvvisamente aperto la portiera urtando l'anziana in bici che stava sopraggiungendo, provocandole gravissime lesioni da cui deriva il consequenziale decesso.
4. Una vicenda dall'esito simile a quello di cui la quarta sezione penale si è occupata nella recente sentenza n. 33602/2016. Per i giudici si può affermare, senza alcun dubbio, che l'incidente ha cagionato all'anziana donna lesioni gravi, in particolare, trauma cranico con frattura occipitale, emorragia cerebrale e frattura del perone sinistro, sufficienti per provocarne la morte, sia stato determinato dalla condotta imprudente dell'automobilista. Inutile per l'uomo lamentare la mancata violazione di una norma cautelare e cercare di incolpare i medici della donna per er-



rori terapeutici. Il giudice di merito, precisa la Cassazione, ha pedissequamente ricostruito la dinamica dell'incidente stradale attraverso dichiarazioni e consulenze disposte dal Pubblico Ministero. Sulla base delle risultanze processuali, è risultato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'incidente che aveva portato al decesso dell'anziana era connesso alla condotta tenuta dall'imputato ed era stato causato dall'apertura dello sportello dell'auto, dallo stesso effettuata in violazione dell'art. 157, comma 7, del Codice della strada, a norma del quale "*È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di descendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.*". Ne deriva la conferma della condanna, decisa in Appello, a un anno di reclusione, sostituita con due anni di libertà controllata, per omicidio colposo. La condotta dell'uomo era stata, infatti, altamente imprudente, ma anche violativa del Codice della Strada (fonte Studio Cataldi).

5. Le sentenze precedentemente analizzate fondano la "ratio interpretativa" sulla base degli elementi e principi da adottare nel ricercare la responsabilità nella dinamica di un incidente stradale, confermati e riproposti dalla Supre-

ma Corte con la sentenza 5 aprile 2016 n.17000. Difatti, a parere dei giudici della Cassazione, in materia di omicidio colposo da incidente stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere: "per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorso causalì alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzato con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio)".

